



POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE CENTRISOLA

MADONE – SUISIO - CHIGNOLO D'ISOLA- MEDOLAGO

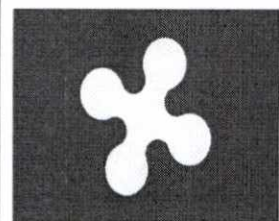
- PROVINCIA DI BERGAMO -

SEDE: Piazza A. Moro, 1 - MADONE (BG)

Tel. 035.0771077 Fax 035.0771203

e-mail: polizialocale@centrisola.it

PEC: plicentrisola@pec.it



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Disciplina della polizia urbana	pag.	8
Art. 2	Vigilanza per l'applicazione delle norme	pag.	8
Art. 3	Definizioni	pag.	8
Art. 4	Regime generale degli atti di assenso	pag.	9
Art. 5	Modalità per la richiesta dei titoli	pag.	9
Art. 6	Pubblicità dei titoli autorizzativi	pag.	10
Art. 7	Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni	pag.	10
Art. 8	Sospensione, decadenza e revoca del titolo	Pag.	10
Art. 9	Pubblicità del regolamento	Pag.	10

TITOLO II – USO DEL SUOLO PUBBLICO

Art.10	Ambito di applicazione	pag.	11
Art.11	Occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag.	11
Art.12	Disposizioni generali alle occupazioni	pag.	11
Art.13	Rilascio della concessione o autorizzazione	pag.	11
Art.14	Obblighi del titolare dell'atto	pag.	12
Art.15	Revoca dei titoli	pag.	13
Art.16	Installazione di chioschi ed edicole	pag.	13
Art.17	Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e di servizi tecnologici vari	pag.	13
Art.18	Carico e scarico di merci	pag.	13
Art.19	Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, dehors e oggetti sull'area pubblica	pag.	14
Art.20	Esposizione di merci all'esterno dei negozi	pag.	14
Art.21	Installazione di tende	pag.	15
Art.22	Caratteristiche delle tende	pag.	15
Art.23	Infissi, mostre e vetrine	pag.	15

Art.24	Festoni e luminarie	pag.	16
Art.25	Occupazione in occasione di spettacoli e manifestazioni	pag.	16
Art.26	Passi carrabili, accessi e diramazioni	pag.	17
Art.27	Opere, depositi, cantieri stradali	pag.	17
Art.28	Chiusura strade pubbliche	pag.	17
Art.29	Occupazioni diverse di suolo pubblico	pag.	17
Art.30	Deroghe	pag.	18

TITOLO III – REGOLE PER LA GESTIONE DELL'AREA FESTE

Art. 31 – Oggetto	pag.	19
Art. 32 – Individuazione dell'area	pag.	19
Art. 33 – Periodo delle manifestazioni	pag.	19
Art. 34 – Orario delle manifestazioni	pag.	19
Art. 35 – Procedura per la definizione del calendario delle manifestazioni	pag.	19
Art. 36 – Obblighi degli utilizzatori dell'area	pag.	20
Art. 37 – Revoca dell'autorizzazione	pag.	20
Art 38 – Responsabilità	pag.	20
Art. 39 – Interventi sull'area	pag.	20
Art. 40 – Pagamenti e rilascio autorizzazione	pag.	21
Art. 41 – Autorizzazioni in deroga	pag.	21

TITOLO IV – PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

Art. 42	Ambito di applicazione	pag.	22
Art. 43	Autorizzazione installazione impianti	pag.	22
Art. 44	Rilascio autorizzazione	pag.	22
Art. 45	Installazione fuori dal centro abitato	pag.	23
Art. 46	Tipologia dei mezzi pubblicitari	pag.	23
Art. 47	Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione	pag.	24
Art. 48	Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade	pag.	25
Art. 49	Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni	pag.	25
Art. 50	Divieti di installazione di pubblicità ed affissioni	pag.	26
Art. 51	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag.	27
Art. 52	Obblighi dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni	pag.	27
Art. 53	Decadenza o revoca dell'autorizzazione	pag.	27
Art. 54	Vigilanza	pag.	28

TITOLO V – DECORO CITTADINO

Art. 55	Decoro cittadino	pag.	29
Art. 56	Manutenzione degli edifici	pag.	29
Art. 57	Installazione impianti ed antenne	pag.	29

Art. 58	Ornamento dei fabbricati	pag.	30
Art. 59	Cartelli – affissioni ed iscrizioni	pag.	30
Art. 60	Collocamento di targhe e lapidi	pag.	30
Art. 61	Battitura di panni e tappeti	pag.	31
Art. 62	Lavatura ed esposizione di biancheria ed effetti lettereschi	pag.	31
Art. 63	Depositi in proprietà privata	pag.	31
Art. 64	Baracche ed orti	pag.	31
Art. 65	Fumi ed esalazioni	pag.	31
Art. 66	Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse	pag.	32
Art. 67	Vasche e fontane	pag.	32
Art. 68	Viali e giardini pubblici	pag.	32
Art. 69	Deturpamento	pag.	33
Art. 70	Contrasto al fenomeno della prostituzione su strada	pag.	33

TITOLO VI – NETTEZZA PUBBLICA

Art. 71	Disposizioni di carattere generale	pag.	34
Art. 72	Pattumiere e recipienti con rifiuti	pag.	34
Art. 73	Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi	pag.	34
Art. 74	Occupazione di suolo pubblico – obblighi dei concessionari	pag.	35
Art. 75	Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	pag.	35
Art. 76	Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianali in genere su aree pubbliche	pag.	35
Art. 77	Cura delle siepi e piante	pag.	35
Art. 78	Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	pag.	35
Art. 79	Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili	pag.	36
Art. 80	Trasporto di materiale di facile dispersione	pag.	36
Art. 81	Uso degli scarichi pubblici e privati	pag.	36
Art. 82	Pulizia dei colatori laterali	pag.	36
Art. 83	Scarichi nei fossi e nei canali	pag.	37

TITOLO VII – DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 84	Diritti degli animali	pag.	38
Art. 85	Circolazione degli animali	pag.	38
Art. 86	Animali pericolosi	pag.	38
Art. 87	Detenzione di animali	pag.	38
Art. 88	Responsabilità del detentore	pag.	39
Art. 89	Riproduzione e soppressione degli animali affettivi	pag.	39
Art. 90	Piccioni	pag.	39
Art. 91	Detenzione di cani	pag.	39

Art. 92	Circolazione dei cani	pag.	40
Art. 93	Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica	pag.	41
Art. 94	Accalappiamento cani randagi o vaganti	pag.	41
Art. 95	Randagismo felino	pag.	41
Art. 96	Imbrattamento da parte degli animali	pag.	42
Art. 97	Derattizzazione	pag.	42
Art. 98	Volontariato	pag.	42

TITOLO VIII – NORME DI SICUREZZA

Art. 99	Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili	pag.	43
Art. 100	Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	pag.	43
Art. 101	Detenzione combustibili in abitazioni o altri edifici	pag.	43
Art. 102	Fucine e forni	pag.	44
Art. 103	Uso di fiamme libere	pag.	44
Art. 104	Trasporto oggetti incomodi e pericolosi	pag.	45
Art. 105	Protezione da schegge	pag.	45
Art. 106	Getto di cose	pag.	45
Art. 107	Segnalazioni e ripari di opere in costruzione	pag.	45
Art. 108	Manutenzione di edifici e pertinenze	pag.	45
Art. 109	Ordini di riparazione	pag.	46
Art. 110	Manutenzione aree di pubblico transito	pag.	46
Art. 111	Pozzi e cisterne	pag.	46
Art. 112	Esposizioni sulla pubblica via	pag.	46
Art. 113	Lavori artigianali e verniciatura di manufatti	pag.	46
Art. 114	Atti contrari alla sicurezza	pag.	47
Art. 115	Custodia di fanciulli e persone incapaci	pag.	47
Art. 116	Atti contro la decenza e la moralità	pag.	47
Art. 117	Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi	pag.	47
Art. 118	Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	pag.	48
Art. 119	Cortei funebri	pag.	48
Art. 120	Trasporto pubblico	pag.	48
Art. 121	Carovane di nomadi – divieto di campeggio	pag.	49
Art. 122	Variazioni anagrafiche	pag.	50
Art. 123	Uso di contrassegni del Comune	pag.	50

TITOLO IX – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 124	– Norme generali	pag.	51
Art. 125	– Esercizio di mestieri ambulanti	pag.	51

TITOLO X – ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 126 – Principi	pag.	52
Art. 127 – Disposizioni comuni all'attività	pag.	52
Art. 128 – Requisiti dei locali e banchi di vendita	pag.	53
Art. 129 – Requisiti dei locali ed aree esterne di somministrazione	pag.	53
Art. 130 – Artigiani e mestieri ambulanti	pag.	54
Art. 131 – Mercati di gente d'affari	pag.	54
Art. 132 – Osservanza delle norme igieniche sanitarie	pag.	54

TITOLO XI – QUIETE PUBBLICA

Art. 133 – Norme ed orari per le attività rumorose	pag.	55
Art. 134 – Impianti produttivi e macchinari installati nelle vicinanze di abitazioni	pag.	55
Art. 135 – Misure preventive	pag.	56
Art. 136 – Attività temporanee	pag.	57
Art. 137 – Rumori in case di abitazione	pag.	57
Art. 138 – Uso di segnalazioni acustiche	pag.	57
Art. 139 – Venditori e suonatori ambulanti	pag.	58
Art. 140 – Rumori fastidiosi	pag.	58
Art. 141 – Locali pubblici	pag.	58
Art. 142 – Vendita di strumenti musicali e sonori	pag.	58
Art. 143 – Carico e scarico di merci	pag.	58
Art. 144 – Suono delle campane	pag.	58

TITOLO XII – POLIZIA RURALE

Principi generali

Art. 145 – Ambito di applicazione	pag.	60
Art. 146 – Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale	pag.	60
Art. 147 – Organi preposti al servizio di polizia rurale	pag.	60
Art. 148 – La proprietà fondiaria	pag.	60

Fabbricati e cortili

Art. 149 – Fabbricati rurali	pag.	60
Art. 150 – Prevenzione incendi	pag.	61
Art. 151 – Scolo e stillicidio	pag.	61
Art. 152 – Stalle e concimaie	pag.	61
Art. 153 – Impiego di liquami e residui solidi urbani negli orti familiari	pag.	61
Art. 154 – Cani	pag.	61

Tutela delle strade

Art. 155 – Fasce di rispetto in rettilineo, nelle intersezioni e curve di raggio superiore ai 250 m., fuori centro abitato	pag.	62
---	------	----

Art. 156 – Fasce di rispetto nelle curve di raggio inferiore ai 250 m., fuori dal centro abitato	pag.	62
Art. 157 – Manutenzione ed uso	pag.	62
Fossi e manufatti per le acque		
Art. 158 Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti	pag.	63
Art. 159 Distanze per fossi, canali	pag.	63
Art. 160 Regimazione delle acque	pag.	63
Art. 161 Spurgo e pulizia di fossi e canali	pag.	64
Art. 162 Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde	pag.	64
Art. 163 Acque pubbliche	pag.	64
Attraversamenti e rispetto dei fondi		
Art. 164 Passaggio pedonale sui fondi privati	pag.	65
Art. 165 Passaggio con mezzi	pag.	65
Art. 166 Passaggio sui fondi comunali	pag.	65
Art. 167 Sentieri panoramici o ambientali	pag.	65
Art. 168 Sciame di api	pag.	65
Art. 169 Appropriazione di prodotti	pag.	66
Art. 170 Controllo su appropriazione di prodotti	pag.	66
Il pascolo		
Art. 171 Transito degli armenti e delle greggi	pag.	66
Art. 172 Pascolo	pag.	66
Art. 173 Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati	pag.	67
Art. 174 Pascolo abusivo	pag.	67
Art. 175 Bestiame a soccida	pag.	67
Attività agricole		
Art. 176 Principi generali	pag.	67
Art. 177 Allevamenti	pag.	67
Art. 178 Lavorazioni del terreno	pag.	67
Art. 179 Piantagioni	pag.	68
Art. 180 Fondi incolti	pag.	68
Art. 181 Condotta delle acque	pag.	68
Art. 182 Erosione superficiale delle acque	pag.	68
Art. 183 Uso di prodotti fitosanitari e concimazioni chimiche	pag.	69
Malattie e difesa delle piante		
Art. 184 Difesa contro le malattie delle piante	pag.	69
Art. 185 Danni da deriva	pag.	69
Art. 186 Informativa per trattamenti in corso	pag.	69
Art. 187 Contenitori di sostanze antiparassitarie	pag.	69
Art. 188 Residui di coltivazione	pag.	69
Art. 189 Organismi geneticamente modificati (OGM)	pag.	69

Malattie del bestiame e trasporto del letame

Art. 190 Obbligo di denuncia	pag.	69
Art. 191 Malattie contagiose	pag.	70
Art. 192 Animali morti per malattie infettive	pag.	70
Art. 193 Igiene delle stalle	pag.	70
Art. 194 Trasporto del letame	pag.	70

Vincoli forestali e prevenzione incendi boschivi

Art. 195 Abbattimento alberi	pag.	70
Art. 196 Prevenzione incendi boschivi	pag.	71

TITOLO XIII – PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 197 Oggetto	pag.	72
Art. 198 Applicazione della legge 689/81	pag.	72
Art. 199 Disposizioni transitorie	pag.	72

TITOLO XIV – SANZIONI

Art. 200 Accertamento	pag.	73
Art. 201 Sanzioni accessorie	pag.	73
Art. 202 Sequestro e custodia di cose	pag.	73
Art. 203 Determinazione delle sanzioni	pag.	73
Art. 204 Sospensione dei titoli	pag.	75

TITOLO XVI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 205 Disposizioni finali	pag.	76
Art. 206 Entrata in vigore del regolamento	pag.	76
Art. 207 Modifiche del regolamento	pag.	76

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

Il presente regolamento, in sintonia alla vigente legislazione ed alle previsioni dello Statuto Comunale, si pone quale testo unico dei regolamenti comunali di polizia urbana e polizia rurale, ed è volto:

1. alla tutela dell'integrità del patrimonio e demanio pubblico comunale perseguendo il pacifico svolgimento della vita cittadina sovrintendendo al buon andamento delle comunità e disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini al fine di garantire la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri;
2. ad assicurare, nel territorio esterno all'abitato, la regolare applicazione delle Leggi e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura rurale e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati che abbiano relazione con la cultura medesima.

Esso ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme

All'attività di vigilanza sovrintende il Sindaco o suo delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

L'Amministrazione Comunale ha la possibilità di nominare propri accertatori amministrativi appositamente incaricati per le specifiche materie ai sensi delle leggi regionali vigenti.

Gli appartenenti alla polizia locale e gli accertatori amministrativi, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno effettuare ispezioni in tutti i luoghi, diversi dalla privata dimora, dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale con l'obbligo di redigere apposito verbale ed inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Art. 3 - Definizioni

Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "*Regolamento*" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento.

Quando sono usate le parole "*luogo pubblico*" o "*suolo pubblico*" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati come sopra indicati, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Per "*fruizione*" di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme regolamentari.

Per "*utilizzo*" di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di regola temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

A differenza della fruizione, l'utilizzazione dei beni comuni è consentita previo ottenimento di autorizzazione o concessione.

Art. 4 - Regime generale degli atti di assenso

Salvo quanto già disciplinato dal Testo Unico dei Regolamenti per l'insediamento delle attività economiche, l'ottenimento degli atti d'assenso di cui al presente regolamento comunque conseguiti o rilasciati si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa rappresentanza nei casi previsti dalla legge;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- d) previo pagamento di tributi, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi od uffici comunali di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli

Tutte le domande per l'ottenimento di qualsivoglia atti d'assenso di cui all'articolo precedente, dovranno essere indirizzate al Comune in bollo, se del caso, e dovranno pervenire all'ufficio competente, per il tramite del protocollo generale, con preciso riferimento alla richiesta in questione.

L'istanza deve contenere, oltre i dati anagrafici del richiedente: l'esatta indicazione della ragione sociale per le persone giuridiche, il codice fiscale, la motivazione o il programma di ciò che si intende attivare e debbono essere allegate le ricevute di pagamento delle tasse, dei diritti prescritti e del deposito cauzionale, se e per quanto dovuti.

Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente e corredate dalla documentazione prescritta dal presente regolamento e/o dalla modulistica adottata dall'ente.

Ove la domanda risulti incompleta o comunque mancante dei prescritti allegati il responsabile del procedimento richiede all'interessato la necessaria integrazione.

La domanda si intende tacitamente rinunciata qualora l'interessato, invitato ad integrare la documentazione necessaria, non provveda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito.

Nei casi in cui si attivi la facoltà dell'uso della dichiarazione di inizio attività, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19, secondo comma, primo periodo, e 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Il responsabile del procedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme di legge e le norme per il procedimento amministrativo che disciplinano in modo specifico la materia.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da tecnici abilitati incaricati a cura e spese dei richiedenti.

Nel caso ricorra la necessità di imporre delle prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza, queste potranno essere notificate con successivo provvedimento.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi

Tutte le SCIA ed altri atti abilitativi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 7 - Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni

Tutte le SCIA ed altri atti abilitativi, salvo che non sia diversamente stabilito, hanno carattere permanente e sono soggette a comunicazione in caso di mutata situazione di fatto e di diritto esistente al momento del rilascio e per cessata attività.

Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo

Ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale la legge non prescrive un'apposita sanzione è definita in via amministrativa con le modalità di cui al presente Regolamento.

In caso di reiterazione di una violazione della stessa indole potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione o della revoca del titolo abilitativo.

Salve speciali disposizioni di legge, tutti i titoli abilitativi di cui al presente regolamento:

- **possono essere sospesi** quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo medesimo o dalla normativa vigente;
- **possono essere revocati** quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di reiterato o persistente abuso da parte del titolare;
- **devono essere revocati** quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
- **decadono** quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali il titolo è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- **decadono** quando, senza assenso del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove si reputi necessario, il Sindaco, o suo delegato, può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro 30 giorni dalla cessata attività.

Art. 9 - Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza.

TITOLO II - USO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 10 – Ambito di applicazione

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale a Leggi o Regolamenti speciali e di rango superiore che disciplinano la materia.

Il presente titolo disciplina tutto quanto concerne l'occupazione di suolo pubblico come definito all'articolo 3 del presente regolamento, mediante manufatti, strutture o impianti mobili.

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente titolo, si considerano suolo pubblico o spazio pubblico gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

La presenti norme si applicano anche ad occupazioni del sovrasuolo, delle acque e del sottosuolo pubblico, ove diversamente non dispongano norme legislative o regolamentari gerarchicamente superiori.

Art. 11 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

L'occupazione di spazio o suolo pubblico, salvo quanto diversamente previsto dalle norme per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dal regolamento edilizio per la formazione di cantieri edili, dal codice stradale in termini di sicurezza per la circolazione, è disciplinata dal presente titolo.

E' proibita qualunque alterazione, occupazione od uso del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, anche occasionale o protratta nel tempo, senza titolo rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Le occupazioni superiori all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre sono considerate temporanee.

Art. 12 - Disposizioni generali alle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono soggette all'ottenimento di apposita concessione, previo pagamento della dovuta tassa o canone di occupazione e/o concessione, commisurati sulla base dell'apposito regolamento comunale, e cessano al termine naturale della concessione, su comunicazione degli interessati o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le occupazioni temporanee sono soggette all'ottenimento di apposita autorizzazione, previo pagamento della dovuta tassa o canone di occupazione, commisurati sulla base di apposito regolamento comunale, cessano alla naturale scadenza del termine di validità dell'autorizzazione o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 – Rilascio della concessione o autorizzazione

La concessione per le occupazioni permanenti o l'autorizzazione per le occupazioni stagionali o temporanee sono concesse o negate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda predisposta mediante l'uso di apposito modulo comunale o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della eventuale documentazione integrativa richiesta ai sensi dei successivi commi.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione Comunale richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione Comunale, entro dieci giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della

decisione sull'istanza. Inoltre potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Il provvedimento di diniego dovrà riportare le ragioni che ostino al rilascio dell'autorizzazione.

Sia le concessioni che le autorizzazioni potranno essere rinnovate, per giuste motivazioni, a domanda degli interessati.

Le autorizzazioni vengono rilasciate su valutazione del responsabile preposto al servizio, mentre le concessioni per occupazioni effettuate con chioschi e manufatti fissi o parcheggi a pagamento sono rilasciate sulla base di apposita deliberazione della Giunta Comunale, con validità decennale.

Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicati:

- la durata della concessione o autorizzazione;
- la misura dello spazio concesso;
- le condizioni alle quali il Comune subordina il provvedimento;
- le condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca del medesimo;
- l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione così come non assume nessuna responsabilità per eventuali danni a terzi derivati dall'uso della concessione o autorizzazione.

L'esazione della tassa o canone dovuti per occupazione di suolo pubblico è di competenza dell'Ufficio Comunale Tributi.

Per le occupazioni giornaliere, l'atto di autorizzazione è sostituito dalla ricevuta rilasciata dall'Amministrazione Comunale a prova del pagamento della tassa o canone di occupazione nella quale saranno indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

Prima del pagamento della tassa o canone e del versamento dell'eventuale deposito cauzionale, è vietato occupare il suolo pubblico.

A fronte di situazioni di emergenza o quando si tratti di lavori di particolare urgenza, dovrà essere data comunicazione (anche a mezzo di posta elettronica) agli uffici interessati. Tale presa d'atto dovrà poi essere regolarizzata nelle successive 48 ore.

Art. 14 – Obblighi del titolare dell'atto

Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto abilitativo deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
- b) ripristinare l'asfalto o il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
- c) mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
- d) provvedere durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada.

Al calare del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi di illuminazione a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba.

É fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

Art. 15 – Revoca dei titoli

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento o delle condizioni contenute nell'atto, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dagli Agenti di Polizia Municipale con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici comunali ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della quota di tassa o canone corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca e la scadenza reale del titolo.

L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso comporta, se in recidiva, l'immediata revoca della concessione; se l'infrazione ha luogo col tacito assenso di altro concessionario limitrofo, la revoca potrà rivolgersi anche verso quest'ultimo.

Art. 16 – Installazione di chioschi ed edicole

L'installazione sul suolo pubblico di edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali incroci e nelle curve.

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Locale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a metri 25 dalle intersezioni stradali e a metri 15 dall'inizio delle curve.

Art. 17 - Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e di servizi tecnologici vari.

Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e di altri impianti ad utilizzo della collettività e le eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme comunali in materia.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei tubi, fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto successivamente.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Locale, a quest'ultima dovranno notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Art. 18 – Carico e scarico di merci

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza essere posate sul suolo pubblico.

Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Amministrazione Comunale, la quale può subordinare

l'occupazione all'osservanza di particolari modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se permesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 19 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, dehors e oggetti sull'area pubblica.

L'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti previa autorizzazione o concessione.

I tavolini e le sedie da esporre davanti agli esercizi devono essere solidi e decorosi.

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione possono, previo ottenimento di titolo autorizzatorio e pagamento della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico, occupare parte del suolo stesso per collocare dehors senza pregiudizio per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza pubblica al fine di collocare di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori. Tali occupazioni, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare alle ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

Nel titolo sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e dei portatori di handicap.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In tempo di pioggia i tavolini, le sedie ecc. devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Art. 20 – Esposizione di merci all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e dei portatori di handicap.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In tempo di pioggia la merce esposta deve essere rimossa dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Art. 21 – Installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a cappottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, necessita acquisire, oltre il parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti.

Art. 22 – Caratteristiche delle tende

Le tende in generale, dovranno essere retrattili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento e dopo l'orario di apertura del negozio non potranno rimanere aperte o spiegate.

L'installazione di tende parasole e loro accessori, sporgenti sul soprassuolo pubblico, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

1. devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo;
2. la sporgenza deve di norma contenersi fino a cm. 30 dal filo del marciapiede e comunque per una sporgenza massima di m. 2;
3. per le tende poste ai piani superiori la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri;
4. l'installazione di tende sporgenti è vietata su vie e piazze sprovviste di marciapiedi;

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonnati dei portici, le diverse misure saranno stabilite caso per caso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Le misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Mancando i requisiti richiesti dai precedenti commi, può essere impedita l'installazione e, qualora già realizzata, sarà disposta l'immediata rimozione.

Le tende formate a padiglione, o comunque sostenute con una o più aste verticali collocate nelle strade, piazze o spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, potranno essere autorizzate di volta in volta, solo in via eccezionale, tenuto conto della situazione del luogo e dell'ambiente circostante, con possibilità di esigerne la rimozione in qualsiasi momento in caso di necessità.

Art. 23 – Infissi, mostre e vetrine

Oltre a quanto stabilito dalle norme Edilizie Comunali, è vietata l'installazione di infissi in genere, mostre o vetrine, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano

ingenerare confusione con i segnali stradali o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

É vietato esporre mostre o vetrine, anche di sporgenza minima, ove non esista il marciapiedi.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e portatori di handicap.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

In tempo di pioggia le mostre e vetrine devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i titolari dell'atto sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Art. 24 – Festoni e luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 25 – Occupazione in occasione di spettacoli e manifestazioni

L'occupazione di suolo pubblico mediante tendoni, palchi, transenne e/o tribune, in occasione di spettacoli, riunioni, manifestazioni che siano debitamente autorizzate dalle competenti autorità o che possano liberamente svolgersi per espressa previsione legislativa, è soggetta all'autorizzazione di cui al presente regolamento.

L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è contestuale all'autorizzazione o licenza di polizia amministrativa qualora ne ricorra l'obbligo dell'ottenimento.

L'Amministrazione Comunale può discrezionalmente imporre cautele e modalità esecutive.

Per quanto attiene invece le manifestazioni politiche, quali i comizi elettorali e tutte le altre manifestazioni pubbliche relative all'esercizio di diritti politici dei cittadini che comportino l'occupazione di suolo con podi, palchi, transenne od altri manufatti similari, l'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria, ma dovrà comunque essere notificato all'Amministrazione Comunale, almeno con 10 giorni di anticipo, il luogo previsto per la riunione e le caratteristiche dei manufatti da utilizzare. In tali casi il Sindaco potrà vietare l'uso dei manufatti stessi (ferma restando la libertà di svolgimento della manifestazione pubblica) solo ove questi siano pregiudizievoli all'incolumità pubblica, o sia già intervenuta altra autorizzazione di occupazione.

Art. 26 – Passi carrabili, accessi e diramazioni

L'attivazione di passi carrabili, accessi e diramazioni prospettanti il suolo pubblico, deve essere autorizzata in osservanza delle norme edilizie e del vigente Codice della Strada.

Il mancato ottenimento dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di accesso al suolo pubblico dall'area privata e viceversa.

Art. 27 – Opere - depositi - cantieri stradali

L'esecuzione di opere o depositi e l'apertura di cantieri stradali sul suolo pubblico interessato dalla circolazione veicolare sono regolate dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e relative norme del regolamento di attuazione.

Le suddette norme si applicano anche per le opere o depositi e cantieri posti sul suolo pubblico e non soggette alla circolazione veicolare sulla base delle disposizioni sanzionatorie previste dal presente regolamento.

La concessione o autorizzazione assoggettata alla presentazione della planimetria dell'area da occupare ed al deposito cauzionale, nella misura stabilita dal competente ufficio, a garanzia della rimessa in pristino, sia di terrazzamento, sia di pavimentazione o vegetazione; il predetto deposito cauzionale sarà restituito in tutto o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.

Art. 28 – Chiusura strade pubbliche

É vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la richiesta e la motivazione dovranno essere contenute nella domanda, da presentarsi almeno dieci giorni prima della data di chiusura.

Della chiusura si dovrà dare massima informazione alla cittadinanza, in particolare alle persone residenti nella zona interessata.

L'informazione è a carico della persona, organizzazione o ditta interessata alla chiusura; nel caso di opere pubbliche l'obbligo è a capo dell'Amministrazione Comunale o dell'appaltatore.

Nell'autorizzazione saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto ed il contestuale ordine all'utenza stradale di osservare la segnaletica posta in attuazione della chiusura.

Art. 29 – Occupazioni diverse di suolo pubblico

Le norme previste nel presente articolo si applicano a tutte le altre attività, diverse da quelle regolate dalle norme del presente titolo, che comportano la possibilità di ingombro od utilizzo temporaneo del suolo pubblico, con particolare riferimento a:

- maneggio ed esposizione di oggetti incomodi o pericolosi;
- uso di scale a mano;
- lancio di oggetti;
- giochi;
- trasporto di oggetti pericolosi;
- rotolamento o strascico di oggetti;
- battitura di pietre o metalli;
- annaffiamento e getto di liquidi.

Tali attività sono consentite previa autorizzazione comunale e a condizione che vengano svolte con le cautele e le precauzioni necessarie ad evitare pericoli di nocumento alcuno o disturbo della quiete pubblica, anche sotto il profilo della emissione di odori, fumi o rumori.

Le attività in questione debbono comunque essere interrotte su ordine dell'autorità comunale preposta alla sorveglianza, ove si riscontri che sussistono situazioni di pericolo.

Sono comunque vietate, senza possibilità di deroga, tutte le altre attività consimili che comportino occupazione di suolo o spazio pubblico, compreso l'uso improprio di beni ed immobili comunali, che generino rischio di danni.

Ai fini della sicurezza pubblica e della tutela del suolo pubblico è vietato:

- il mantenimento di tegole pendenti sulla pubblica via;
- il mantenimento di pluviali, canali di gronda ed altre tubature, difettosi o pericolanti o inefficienti;

che dovranno essere sistemate a semplice richiesta del Comune.

Art. 30 – Deroghe

Le disposizioni afferenti l'occupazione di suolo pubblico contenute negli articoli del presente titolo possono essere derogate dall'Amministrazione Comunale solo con provvedimento espresso, ed in casi eccezionali, al fine di agevolare soggetti che, per le condizioni particolari del loro stato (handicappati, ecc.), riceverebbero un pregiudizio ingiustificato dall'applicazione della norma regolamentare.

La deroga è comunque vietata se da essa deriva pericolo di pregiudizio o nocumento per l'incolumità, la salute e l'ordine pubblico ovvero se pregiudica in modo irreparabile il buon andamento delle funzioni della comunità.

E' altresì vietata la deroga quando ciò sia imposto da altre norme di legge o regolamentari.

Nei casi qui contemplati la concessione o autorizzazione in deroga riporteranno le ragioni che giustificano la loro emanazione.

TITOLO III - REGOLE PER LA GESTIONE DELL'AREA FESTE

Art. 31 - Oggetto

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale a Leggi o Regolamenti speciali e di rango superiore che disciplinano la materia.

Il presente Titolo III disciplina l'assegnazione temporanea degli spazi e delle area pubblica destinata a feste popolari ad Associazioni, Enti, Partiti politici e Gruppi realmente esistenti ed operanti, aventi sede nel Comune, ed in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Comunale, per lo svolgimento di feste popolari ed analoghe manifestazioni, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 42.

Art. 32 – Individuazione dell'area

L'individuazione dell'area feste, la sua estensione e la sua localizzazione sono di competenza della Giunta Comunale. All'esterno dell'area individuata dalla Giunta è fatto divieto agli organizzatori delle manifestazioni di sistemare tavoli, panche e altre suppellettili per l'intrattenimento gastronomico e ludico.

Art. 33 – Periodo delle manifestazioni

Il periodo di utilizzo per lo svolgimento delle predette manifestazioni sarà compreso, tra il mese di marzo ed il mese di ottobre.

La durata complessiva di ciascuna manifestazione non dovrà superare i 10 giorni.

Deve essere lasciato libero un periodo di sette giorni tra due manifestazioni.

Art. 34 – Orario delle manifestazioni

Durante le feste, l'uso degli altoparlanti e la diffusione di musica sono consentiti solo dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, con le modalità e nei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica vigente.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma le manifestazioni musicali, collegate con intrattenimenti danzanti, potranno avere luogo nel territorio comunale esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali con termine alle ore 24,00 il sabato e alle ore 23,00 gli altri giorni.

Dalle ore 24,00 deve cessare qualsiasi attività di somministrazione e intrattenimento.

Art. 35 – Procedura per la definizione del calendario delle manifestazioni

I soggetti che intendono utilizzare l'area dovranno presentare domanda scritta su apposito modulo, entro il 1 febbraio di ogni anno.

Sarà cura del Sindaco o di un suo Assessore delegato convocare, entro il 10 marzo, gli interessati per definire il calendario delle manifestazioni

Nel caso non si giunga ad un accordo tra le parti, si procederà al sorteggio del periodo.

Le domande pervenute oltre il termine fissato potranno essere accolte compatibilmente con i giorni di calendario ancora disponibili.

Il calendario definitivo e l'accettazione delle domande verranno deliberati dalla Giunta comunale.

Gli atti successivi e conseguenti alla deliberazione della Giunta comunale, ivi comprese comunicazione di ogni tipo, contestazioni, richiesta di risarcimento danni, verifica delle condizioni di legge e regolamento e di regolarità della posizione tributaria sono assegnati alla competenza dei relativi responsabili.

Art. 36 – Obblighi degli utilizzatori dell'area

I concessionari dell'area feste hanno in particolare l'obbligo di:

- limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- non protrarre l'occupazione oltre i giorni stabiliti;
- provvedere al posizionamento dei rifiuti provenienti dall'attività esercitata, secondo le modalità di conferimento stabilite per la raccolta differenziata organizzata sul territorio comunale e le eventuali specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione;
- rispettare le piante e in particolare non infiggere chiodi negli alberi e non utilizzarli come sostegni di strutture;
- non effettuare affissioni, agganci o innesti di nessun tipo su edifici o strutture comunali senza preventivo accordo con l'Ufficio Lavori Pubblici;
- provvedere a proprie spese a tutte le utenze elettriche, metano, acqua potabile e simili, che dovranno essere chiesti separatamente agli Enti pubblici erogatori dei relativi servizi;
- provvedere alla stipula di un'apposita assicurazione che copra i danni a persone ed a cose;
- lasciare libera, pulita ed in perfetto ordine l'area alla scadenza dell'occupazione;
- esibire la concessione o autorizzazione ad ogni richiesta degli Agenti della Polizia Locale, della Forza Pubblica e dei Funzionari Comunali;
- osservare, anche se non richiamate esplicitamente, tutte le prescrizioni di leggi e di regolamenti.

Art. 37 – Revoca dell'autorizzazione

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo, l'Amministrazione Comunale, dopo una prima formale contestazione scritta, potrà revocare la concessione dell'uso dell'area anche durante lo svolgimento della manifestazione stessa e negarla per l'anno successivo.

Art. 38 – Responsabilità

In mancanza di preventiva segnalazione scritta di eventuali situazioni pericolose o di beni danneggiati (segnalazioni da depositarsi presso l'Ufficio Lavori Pubblici), l'area e le immediate adiacenze devono intendersi consegnati in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e, pertanto, eventuali danni constatati alla cessazione dell'uso, saranno tutti addebitati al richiedente l'autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari sono sollevati da qualsiasi onere e responsabilità sia civile che penale, derivante dall'uso dell'area concessa e/o in merito alla sicurezza degli impianti e delle installazioni all'uso dell'area.

Art. 39 – Interventi sull'area

Le eventuali manomissioni o modifiche del suolo pubblico o di quanto su esso insiste sono subordinate all'autorizzazione scritta dell'Ufficio Lavori Pubblici.

L'area feste dovrà pertanto essere riconsegnata nello stato di fatto in cui è stata ricevuta. Eventuali manomissioni e modifiche apportate dovranno essere rimosse a cura degli utilizzatori dell'area e qualora non vi provvedano l'area sarà ripristinata dal Comune con rivalsa delle spese.

Art. 40 – Pagamenti e rilascio autorizzazione

Trenta (30) giorni prima della data della manifestazione, il richiedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la relativa tassa o canone di occupazione del suolo pubblico e la tassa o tariffa dei rifiuti.

L'autorizzazione viene rilasciata ai soli fini dell'utilizzazione dell'area feste, restando conseguentemente a carico dell'interessato l'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni.

Art. 41 – Autorizzazioni in deroga

E' riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di concedere autorizzazioni in deroga al presente Titolo.

TITOLO IV - PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

Art. 42 – Ambito di applicazione

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale a Leggi o Regolamenti speciali e di rango superiore che disciplinano la materia.

Il presente titolo disciplina l'effettuazione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni in tutto il territorio Comunale, tenuto conto delle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna o affissioni.

Art. 43 – Autorizzazione installazione impianti

L'installazione di cartelli, insegne di esercizio, impianti o di altri mezzi pubblicitari, l'effettuazione di altre forme di propaganda e le affissioni, sono soggette ad autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.

Detta autorizzazione è rilasciata soltanto se il messaggio pubblicitario o d'insegna sono espressi in lingua italiana o con inglesismi entrati nel linguaggio corrente; l'uso di messaggi pubblicitari o insegne in lingua straniera deve riportare la traduzione in lingua italiana in analoga dimensione letterale. E' vietata l'installazione o la divulgazione di messaggi pubblicitari od insegne non rispondenti alla presente prescrizione.

Art. 44 – Rilascio autorizzazione

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nel centro abitato è di competenza comunale, in osservanza alle norme previste dal piano generale degli impianti e dal regolamento edilizio comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autocertificazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Il funzionario responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità interne ed entro 30 giorni dalla presentazione dispone la concessione od il diniego dell'autorizzazione.

E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico, nell'ambito di zone sottoposte a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, o su immobili o in luoghi di interesse storico ed artistico. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è di 60 giorni.

La presentazione della domanda ed il suo accoglimento sono esautivi dell'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Nell'atto di autorizzazione sono indicati:

1. la durata dell'autorizzazione;
2. l'eventuale concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
3. le condizioni alle quali è subordinato il provvedimento;
4. le condizioni che portano alla decadenza o revoca del provvedimento;
5. l'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'autorizzazione, come non assume nessuna responsabilità per eventuali danni a terzi derivanti dall'installazione del materiale pubblicitario.

Art. 45 – Installazione fuori dal centro abitato

Il posizionamento di cartelli, insegne d'esercizio o altri impianti e mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, lungo strade di proprietà non comunale, è disciplinato dal vigente codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 46 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente titolo sono classificate in:

- a) - pubblicità ordinaria;
- b) - pubblicità effettuata con veicoli;
- c) - pubblicità effettuata con pannelli luminosi;
- d) - pubblicità effettuata con proiezioni;
- e) - pubblicità varia;
- f) - pubblicità sanitaria.

La **pubblicità ordinaria** è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo come appresso indicato e non previsto dai successivi commi.

E' da considerarsi "*insegna di esercizio*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

E' da considerarsi "*preinsegna*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da un simbolo o marchio, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita l'attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta

Si definisce "*cartello*" quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si considera "*striscione, locandina e stendardo*" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Si considera "*segno orizzontale reclamistico*" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

E' compresa nella pubblicità "*ordinaria*" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi. A tal fine si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né di luce propria né per luce indiretta.

La **pubblicità effettuata con veicoli** è distinta come appresso:

- pubblicità non luminosa per conto terzi effettuata all'interno od all'esterno di veicoli e vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico;

- pubblicità effettuata con veicoli appositamente attrezzati che supportano il messaggio pubblicitario su apposita parete verticale posta a vela sul piano di carico e con attività svolta in modo itinerante; qualora la pubblicità venga svolta in forma stanziale, anche temporanea, detta struttura pubblicitaria viene assimilata alla definizione di *"cartello"*;
- pubblicità non luminosa effettuata su veicoli ad uso privato limitata all'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione

La **pubblicità con pannelli luminosi** è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.

E' compresa fra la **pubblicità con proiezioni** la pubblicità proiettata su schermi o pareti riflettenti.

La **pubblicità varia** comprende:

- la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita *"pubblicità su aeromobili"*;
- la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita *"pubblicità con palloni frenati"*;
- la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito *"pubblicità in forma ambulante"*;
- la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita *"pubblicità fonica"*.

La **pubblicità sanitaria** concerne l'esercizio delle professioni sanitarie ed ausiliarie ed è consentita solo mediante targhe ed inserzioni sugli elenchi telefonici. Ai sensi della legge vigente in materia, le targhe e le inserzioni possono contenere solo le seguenti indicazioni:

- nome, cognome, numero telefonico, orario delle visite o apertura al pubblico;
- titoli di studio, accademici, di specializzazione e carriera, senza abbreviazioni.

L'autorizzazione alla pubblicità sanitaria è rilasciata dietro richiesta inoltrata attraverso l'ordine o collegio professionale competente.

Art. 47 – Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere dimensioni ed essere realizzati secondo quanto prescritto dal codice stradale e relativo regolamento di esecuzione.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescritto dal codice stradale e relativo regolamento di esecuzione.

L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza di accessi pubblici e privati, sono collocati in osservanza alle norme che regolano l'occupazione del suolo pubblico, mentre ai margini delle strade e dei marciapiedi sono collocati a mt. 2,20 dalla quota del marciapiedi o della strada.

Art. 48 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

L'installazione di mezzi pubblicitari, consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dal Codice della Strada e dal regolamento di attuazione.

All'interno del centro abitato, delimitato ai sensi del vigente Codice della Strada, si osservano le disposizioni di cui al piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni determinato dal Comune.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è disciplinato dal vigente codice stradale e dal relativo regolamento di attuazione.

Si possono concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, sempreché siano evitate confusioni o disturbo con la segnaletica stradale esistente.

Art. 49 – Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità ad un piano generale degli impianti da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dalla legge.

Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti: la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna ed annessa all'arredo urbano; la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

Il piano generale degli impianti è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale. Può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio successivo, per effetto delle variazioni contenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

La prima parte del piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dal presente regolamento. Il piano definisce, in linea generale, i luoghi e gli edifici in cui l'installazione non è consentita

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di interesse pubblico, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è vietato od è soggetto a particolari condizioni e limitazioni delle dimensioni e dei mezzi.

All'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzati dal Comune previo nulla osta dell'ente proprietario:

1. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite; per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
2. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
3. le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, correlate sia alla caratteristica degli edifici sui quali devono essere installati, sia alle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

Il piano comprende:

- a) gli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;

- b) luoghi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla lettera a);
- c) la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.

Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La seconda parte del piano è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni in conformità a quanto dispone la legge.

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) standardi porta manifesti;
- c) poster per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccate, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali il presente regolamento vieta l'installazione dei mezzi pubblicitari.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Art. 50 – Divieti di installazione di pubblicità ed affissioni

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli, affissioni ed altri mezzi pubblicitari se non con il consenso del titolare del vincolo.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, sul muro di cinta e nella zona di rispetto del cimitero, sugli edifici storici e adibiti chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli, affissioni ed altri mezzi di pubblicità.

Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui al regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Nei luoghi e sugli edifici di cui al secondo comma non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non in osservanza alle norme sull'occupazione di suolo e spazio pubblico.

Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

E' vietata ogni forma di affissione fuori degli spazi predisposti dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità su steccati, impalcature, ponti ed altro, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 51 – Obblighi del titolare della autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dell'Amministrazione Comunale, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca della autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Ogni cartello o mezzo pubblicitario deve riportare i seguenti dati:

- nome del Comune
- nome del titolare dell'impianto
- numero autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 52 – Obblighi dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

L'ufficio incaricato alla gestione delle autorizzazioni è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, in ordine cronologico del rilascio dell'autorizzazione con la descrizione sommaria del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato e l'ubicazione.

Del rilascio deve darne comunicazione all'ufficio tributi o al concessionario per la riscossione.

Art. 53 – Decadenza o revoca della autorizzazione

Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'autorizzazione;
- la violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico;
- il mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità o affissioni.

Il Sindaco in ogni momento può revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

In caso di revoca il Comune restituirà l'imposta già pagata per il periodo mancante a completamento dell'anno, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 54 –Vigilanza

L'Amministrazione Comunale vigila, a mezzo della Polizia Locale e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente titolo.

L'Amministrazione Comunale dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito nell'avviso stesso.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione, l'Amministrazione Comunale, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi i mezzi pubblicitari esposti abusivamente devono essere sequestrati al fine di confisca a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nel verbale di sequestro è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita dall'Amministrazione Comunale, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

TITOLO V - DECORO CITTADINO

Art. 55 – Decoro cittadino

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale a Leggi o Regolamenti speciali e di rango superiore che disciplinano la materia.

Nelle occupazioni di spazio o suolo pubblico per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc., oltre alle disposizioni contenute nei titoli precedenti e nel codice stradale, l'Amministrazione Comunale deve tenere conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

A detto scopo, tutti i manufatti, approvati all'occupazione, sono sottoposti alla vigilanza da parte degli uffici comunali competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o che ne venga modificata la forma o l'aspetto dei medesimi.

Art. 56 – Manutenzione degli edifici

E' obbligo dei proprietari di provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei loro edifici, in modo che tutte le parti di essi mantengano quei requisiti igienici di sicurezza e di decoro che convengono alla località nella quale gli edifici sorgono.

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco, ogni volta ne venga riconosciuta la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

E' pure obbligo dei proprietari provvedere alla rinnovazione della tinteggiatura delle facciate e della verniciatura dei serramenti, quando il degradamento dei colori ne deturpi l'aspetto.

E' vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si deve procedere in modo completo ed omogeneo, quando questa abbia carattere architettonico unitario.

E' vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre naturali e i cementi decorativi, costituenti le decorazioni di facciata. Essi dovranno solamente essere puliti e lasciati a vista o ripristinati all'originale.

L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di obbligare i proprietari a provvedere al rinnovo delle facciate quando il degrado ne deturpi l'aspetto e l'ambiente circostante, anche ai sensi del vigente Regolamento Edilizio. In caso contrario provvederà alla loro esecuzione, addebitandone il costo ai proprietari stessi.

Art. 57 – Installazione impianti ed antenne

Non è concesso collocare in vista sulla facciata le tubazioni relative agli impianti di distribuzione idrica, di smaltimento e dispersione dei fumi, nonché alla distribuzione di energia elettrica, telefonica, etc., ma le

stesse dovranno essere opportunamente incassate nelle murature. Le canalizzazioni esistenti in vista dovranno essere sistemate con le stesse modalità nel caso di intervento sulla facciata.

Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su balconi.

Fermo restando quanto al punto precedente, nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'antenna centralizzata, sia essa terrestre, satellitare o parabolica, per ogni tipo di ricezione, tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne, mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista, nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio – televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo, è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

Tutte le reti tecnologiche comunque dovranno essere incassate nei muri dei fabbricati.

Art. 58 – Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere tenuti in buono stato di manutenzione ed assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Art. 59 – Cartelli, affissioni ed iscrizioni

Salvo quanto espressamente disposto dal titolo quarto del presente regolamento è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.

É vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Art. 60 – Collocamento di targhe e lapidi

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, prima di concedere il titolo autorizzativo, dovrà ottenere il parere favorevole della Giunta Comunale.

Art. 61 – Battitura di panni e tappeti

É vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto verso il cortile interno, tra le ore 08.00 e le ore 10.00 ed in modo da non recare molestia al vicinato, agli inquilini sottostanti e passanti.

Art. 62 – Lavatura ed esposizione di biancheria ed effetti lettereci

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dal Comune.

É vietato sciorinare, esporre effetti lettereci, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico in modo visibile dal suolo pubblico.

All'interno degli stabili tali operazioni sono possibili a condizione che non venga recato danno alle persone che ivi abitano e transitano.

Art. 63 – Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista sono vietate le esposizioni, il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

Art. 64 – Baracche ed orti

Ferma l'osservanza del regolamento edilizio, è vietato costruire o posizionare baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, sia esse stabili che precarie.

Negli orti e nel centro abitato è vietato l'uso di letame, concimi ed altro, qualora vengano a verificarsi inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Negli orti è vietata la raccolta di acqua in contenitori aperti. È altresì vietato depositare cascami vegetali e di qualsiasi altra natura, a scopo di concimazione anche in accumulo.

Art. 65 – Fumi ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme legislative in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

E' vietato provocare fumi che arrechino danno o molestia alla collettività.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano occasionalmente compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere autorizzati.

É comunque vietato:

1. eseguire le operazioni suddette in luogo pubblico;

2. compiere le operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dal Comune.

Art. 66 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

E' vietata l'indebita utilizzazione di strutture e beni demaniali.

E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffico, cartelli, semafori etc., nonché alle lanterne, lampade, pali e condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E' inoltre vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento, le condutture del gas ed in genere tutti gli impianti di interesse pubblico.

E' fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.

Art. 67 - Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

E' vietato altresì usare le fontanelle, le fontane e vasche, per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 68 - Viali e giardini pubblici

Nei giardini e parchi pubblici, è fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi pubblici se non espressamente consentito;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- g) introdurre ciclomotori e motocicli;

Nel Centro Sportivo Comunale è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere, fuori dagli appositi spazi.

E' vietato danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi Comunali e nel Centro Sportivo Comunale.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Nei giardini e parchi pubblici, sono altresì vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

Art. 69 – Deturpamento

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

Art. 70 – Contrasto al fenomeno della prostituzione su strada

In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali.

TITOLO VI - NETTEZZA PUBBLICA

Art. 71 – Disposizioni di carattere generale

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale a Leggi o Regolamenti speciali e di rango superiore che disciplinano la materia.

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgombrati di qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico. E' vietato altresì scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi appositamente designati ed indicati dal Comune.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 72 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato smaltire rifiuti senza far uso dell'apposito servizio comunale e porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici od immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze, in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei recipienti stessi, non oltre mezz'ora prima dal passaggio degli incaricati di detto servizio.

Qualora la raccolta abbia luogo prima delle ore 8,00 il posizionamento dei recipienti sulla pubblica via potrà avvenire il giorno precedente dopo le ore 18,00 in vigore dell'ora solare e le ore 20,00 in vigore dell'ora legale.

L'orario del servizio raccolta rifiuti è determinato con apposito provvedimento del Sindaco e potrà articolarsi per differenziazione di rifiuto e per zone di raccolta; detto orario di servizio verrà reso noto con apposito manifesto o altro sistema di informazione.

Tutti gli stabili, ove si dà luogo a produzione di rifiuti ed immondizie, dovranno, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di deposito atto ad accogliere i recipienti di cui sopra, in attesa che questi, vengano collocati per il ritiro negli orari indicati.

Tale deposito deve essere conformato in modo da impedire esalazioni o comunque molestia alle persone.

Art. 73 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici, di attività di servizio ed ogni altra, esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro esercizi.

Oltre le ore 10.00 è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni; dette operazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo o fastidio alla cittadinanza.

Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale, sgabelli o altri arnesi il suolo pubblico dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione non è data per le strade prive di marciapiede, salvo per operazioni che rivestono carattere di assoluta urgenza debitamente constatata dalla Polizia Locale.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che la base sia custodita da persona idonea allo scopo.

Art. 74 - Occupazione di aree pubbliche – Obblighi dei concessionari

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, locali di trattenimento e simili, ed a quanti altri occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 75 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, cortili, le scale, le tettoie ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza e decoro. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 76 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche.

E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura dei veicoli o di cose personali in genere.

Sono parimenti vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità determinate da forza maggiore.

Fatto salvo l'esercizio delle attività itineranti, è proibito lavorare sulle porte o sull'ingresso delle case, botteghe o magazzini quando queste aggettano direttamente sulla pubblica via.

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art. 77 - Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono sulla sede stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo o nocumento alla circolazione, alle persone e cose.

Detti soggetti hanno altresì l'obbligo di pulire la sede stradale dalle foglie o rami caduti dai propri alberi.

Art. 78 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il marciapiede, per l'intera larghezza e per tutta la lunghezza dei loro stabili. In assenza di marciapiede dovrà essere pulita l'area antistante il solo accesso e vetrina.

In presenza di ghiaccio dovrà essere sparso del sale e del materiale antisdrucciolo. E' vietato gettare e spandere acqua.

Nel caso di formazioni di ghiaccio o neve sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al primo comma dovranno provvedere alla loro rimozione.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio Tecnico potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi concedendo il getto della neve sul suolo pubblico sotto cautela e responsabilità verso terzi a carico dei proprietari interessati

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione.

E' sempre vietato ostruire con la neve scarichi e pozzetti stradali.

Si ribadisce che gli obblighi di cui sopra incombono, in via solidale con i proprietari e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di caffè e simili, esistenti a piano terreno.

Art. 79 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali dietro pagamento del relativo tributo partecipativo alla pulizia del suolo pubblico.

Art. 80 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli idonei al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a provocare polverio.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 81 - Uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di una abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico delle latrine, dei lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione stessa ed in quelle sottostanti. Inoltre devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Tutti i reflui di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta da costruirsi a cura dei privati.

Sul suolo pubblico è vietato lo stillicidio, il percolamento o lo scarico delle acque piovane provenienti dai tetti, dalle aree cortilizie o da altre aree e spazi privati. Le acque devono essere adeguatamente raccolte e smaltite a norma di legge.

Art. 82 - Pulizia dei colatori laterali

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei coli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale a garanzia della circolazione.

Nel casi di eventuali incidenti viabilistici causati da allagamenti, derivati dalla cattiva manutenzione predetta, ogni responsabilità verrà ricondotta ai proprietari dei terreni inadempienti all'obbligo manutentivo.

Art. 83 – Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare od immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua.

TITOLO VII - DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 84 – Diritti degli animali

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale a Leggi o Regolamenti speciali e di rango superiore che disciplinano la materia.

Tutti i cittadini sono invitati ad adottare comportamenti rispettosi nei confronti degli animali evitando di infastidirli senza l'assenso di chi ne esercita la custodia.

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.

Art. 85 – Circolazione degli animali

E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile.

Nelle piazze, vie, altre aree pubbliche od aperte al pubblico, è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

E' vietata la circolazione a cavallo nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione.

E' vietata la circolazione di animali sulle aiuole, negli spazi pubblici a verde, e nei parchi pubblici e/o nei centri sportivi comunali individuati con provvedimento del Sindaco il cui divieto d'accesso è reso noto con l'apposizione di apposita segnaletica.

Art. 86 – Animali pericolosi

Gli animali pericolosi non potranno essere introdotti nell'abitato senza le necessarie precauzioni atte ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietata per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

E' pure vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi specie.

Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Dette precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 87 – Detenzione di animali

La detenzione di animali di qualunque tipo è soggetta alle norme legislative e regolamentari di rango superiore che ne disciplinano la materia sotto l'aspetto sanitario e veterinario.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito.

Nei casi sopracitati la Polizia Locale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione. Ove la diffida non venga osservata la Polizia Locale potrà disporre l'allontanamento coattivo.

Nelle aree urbanizzate del territorio è vietato allevare bovini, ovini, caprini, suini, mentre il pollame e conigli sono consentiti in numero complessivo di 10 capi con allevamento ad almeno 10 metri dall'abitazione del proprietario e 20 metri dalle abitazioni viciniori.

Art. 88 – Responsabilità del detentore

Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:

- a. fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
- b. lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Art. 89 – Riproduzione e soppressione degli animali affettivi

Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

La soppressione di un animale da affezione deve essere eseguita esclusivamente da un Veterinario con metodi eutanasici.

Art. 90 - Piccioni

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.

E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare alla Polizia Locale la presenza di volatili morti sul territorio affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.

Art. 91 – Detenzione di cani

I cani devono essere sempre denunciati, entro il secondo mese di età, dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria.

Chiunque venga in possesso di un cane o lo detenga a qualunque titolo deve darne comunicazione entro sessanta giorni al competente ufficio affinché sia iscritto alla anagrafe canina.

Entro i quattro mesi dalla iscrizione alla anagrafe canina tutti i cani devono essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione, impresso con tatuaggio indelebile.

Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dall'evento al competente ufficio per l'anagrafe canina ed all'ufficio di Polizia Locale.

Il cambio di residenza del proprietario o la cessione definitiva di un cane ad altra persona devono essere segnalati entro quindici giorni al competente ufficio per l'anagrafe canina.

La morte del proprio cane deve essere denunciata al competente ufficio per l'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento affinché si provveda alla cancellazione dell'animale dal registro.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, pericolo o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

Nei luoghi privati, cui si acceda liberamente, potranno anche essere privi di museruola purché siano tenuti legati in modo da non recare danno alle persone.

I cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato in modo che non possano recare danno alle persone. Potranno poi venire sciolti nelle ore notturne, sempre che l'accesso a detti luoghi sia precluso.

I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.

E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori a 8 metri quadri (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.

Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 5,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo.

Art. 92 – Circolazione dei cani

La circolazione dei cani deve avvenire con la presenza del proprietario o altra persona incaricata alla custodia e che ne abbia le capacità. Deve essere tenuto costantemente al guinzaglio o, se libero, con la museruola a paniere.

I cani di qualunque razza o taglia non potranno essere introdotti in luoghi pubblici, aperti al pubblico o su mezzi pubblici di trasporto, privi di museruola a paniere, e accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli.

I cani di grossa taglia e quelli di indole aggressiva o che comunque incutano spavento o diano molestia alle persone, dovranno circolare sempre tenuti a guinzaglio, ben solido, di lunghezza non superiore a cm. 70, e muniti di museruola a paniere, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose dei quali il proprietario e il detentore sono ritenuti responsabili.

Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:

- 1) i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
- 2) i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- 3) i cani guida per i ciechi;
- 4) i cani adibiti ai servizi di Polizia;
- 5) i cani della protezione civile e quelli di pubblica utilità.

I cani trovati a vagare in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza la prescritta museruola, potranno essere accalappiati ed affidati alle strutture di accoglienza canina comunale o convenzionata, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti della cattura a cura della Polizia Locale ed a essi saranno addebitate le spese di cattura e mantenimento.

Trascorso il termine di 60 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto della normativa vigente.

E' vietato introdurre cani in esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "E' VIETATO INTRODURRE ANIMALI".

Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.

Se il titolare ne abilita l'accesso ai cani deve essere reso pubblico il divieto di dare loro da mangiare e che i cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

Art. 93 – Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica.

E' vietata, nel centro abitato, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insudiciamenti, cattivi odori, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, il Sindaco potrà disporre per il sequestro dell'animale, fino ad un massimo di 60 giorni, da collocare nel canile municipale o presso servizi veterinari delle unità sanitarie locali, le cui spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al trasgressore.

Art. 94 – Accalappiamento cani randagi o vaganti

I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti alla Polizia Locale che attiverà il servizio comunale di accalappiamento cani.

I cani vaganti o randagi accalappiati saranno ricoverati presso il canile-sanitario convenzionato con Servizi Veterinari pubblici e privati nonché con Associazioni di volontariato no-profit motivate ed attrezzate.

Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.

I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione.

Se non portatori di microchip saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.

Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

Art. 95 – Randagismo felino

E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi sono sterilizzati, quando necessario, ad opera del Servizio Veterinario Pubblico o di Veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito riammessi nel loro gruppo.

I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della A.S.L. competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione.

Il Comune può affidare ad Enti o Associazioni protezioniste no-profit la gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, e può fornire a tali Associazioni la consulenza di un Veterinario convenzionato per gli interventi zoiatrici necessari affinché sia assicurata la cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza, nonché la corretta esecuzione delle procedure di sterilizzazione.

I cittadini devono segnalare alla Polizia Locale la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione. La segnalazione verrà comunicata ai competenti uffici dell'A.S.L. che adotteranno i provvedimenti necessari.

E' prevista la cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede più idonea in caso di spostamento necessario di una colonia per demolizione, ristrutturazione o costruzione di immobili od opere pubbliche. In tale caso il Comune può rivalersi, a copertura delle spese, sugli oneri di urbanizzazione imposti alla proprietà o alla impresa costruttrice.

Le spese per il controllo della popolazione felina sono a carico del Comune. Allo scopo il Comune potrà stabilire la convenzione con strutture Veterinarie pubbliche o private nonché con Enti o Associazioni di volontariato no-profit operanti sul territorio.

I gatti, curati e sterilizzati saranno reintrodotti sul loro territorio.

Art. 96 – Imbrattamento da parte degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti del suolo pubblico cagionati dagli escrementi degli animali.

E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali in luogo pubblico o aperto al pubblico di rimuovere gli escrementi e pulire il verde o suolo pubblico imbrattato.

Durante la circolazione degli animali, i proprietari o chi ne ha la custodia momentanea devono dimostrare la detenzione di idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali.

La Polizia Locale, oltre alla sanzione amministrativa, controllerà l'esecuzione della sanzione accessoria della immediata nettezza del suolo pubblico. In caso di inosservanza disporrà con servizio pubblico di nettezza urbana con spese a carico del trasgressore.

Art. 97 – Derattizzazione

Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione e/o disinfestazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'Ufficio comunale preposto sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da detta disposizione sono escluse le zone rurali.

Art. 98 - Volontariato

Il Comune può essere coadiuvato nelle attività connesse all'attuazione degli articoli del presente titolo da volontari segnalati dagli organi direttivi delle Associazioni zoofile ed ambientaliste no-profit.

TITOLO VIII - NORME DI SICUREZZA

Art. 99 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale a Leggi o Regolamenti speciali e di rango superiore che disciplinano la materia.

E' vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione Comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 100 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 500 mc dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con le scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 101 - Detenzione combustibili in abitazioni o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione è permessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

Nei box o altri locali di ricovero veicoli, è vietato detenere carburanti o altro materiale infiammabile.

É vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nei vani scala, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma comunale di prevenzione incendi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo per la conduzione di gas, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni per la conduzione di gas dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica;
- d) le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- e) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel "Certificato di prevenzione incendi".

Art. 102 – Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere esclusivamente in muratura o in ferro.

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione provoca l'immediata decadenza della stessa.

Art. 103 – Uso di fiamme libere

Nell'ambito abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici statali di P.S. o altri Enti, deve essere sempre informato il Comando di Polizia Locale, il quale può integrare con proprie prescrizioni gli atti autorizzatori senza pregiudizio del titolo e delle eventuali prescrizioni già in esso contenute.

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere;
- d) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi;
- e) accendere fuochi ad una distanza inferiore di 100 metri da fabbricati di ogni tipo o che creino fumo e disturbo alle abitazioni vicine ed alla circolazione.

Fuori dal centro abitato e in osservanza alla distanza predetta, la combustione all'aperto di materiale di origine vegetale è sempre autorizzata ai fini agricoli o boschivi, ma deve essere attivata in condizione di massima sicurezza in modo da evitare possibili propagazioni, deve essere tenuta costantemente controllata da personale in numero sufficiente all'entità della combustione autorizzata. La combustione deve

obbligatoriamente essere evitata o comunque interrotta qualora particolari condizioni atmosferiche creino condizioni di pericolo o di disturbo alla circolazione ed all'abitato.

Art. 104 – Trasporto oggetti incomodi e pericolosi

E' vietato trasportare a mano oggetti che per peso o volume siano sproporzionati all'età ed alle forze di chi deve trasportarli.

E' vietato il trasporto di strumenti ed oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli ed altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone. E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti o oggetti taglienti.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

É vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

Art. 105 – Protezione da schegge

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto a impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere

Art. 106 – Getto di cose

É proibito lanciare, gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altri oggetti.

In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato dal Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale che stabilirà di volta in volta le modalità da adottare.

Art. 107 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari utili alla sicurezza della circolazione stradale ed a protezione da pericoli e disturbi alle persone.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte dovrà tenersi acceso ed affisso uno o più lumi (alimentati a bassa tensione), a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati in piena osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche ed opportunamente cintati con reti od altri ripari idonei, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Art. 108 – Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio, nelle proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione ed assicurato in modo da evitare qualsiasi caduta di calcinacci, tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

In caso di guasti e rotture dei canali di gronda o pluviali, questi dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

Art. 109 – Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, si provvederà d'ufficio a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione sanzionatoria prevista dal vigente codice penale.

Art. 110 – Manutenzione aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve immediatamente provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura alla cittadinanza ed Ufficio Tecnico Comunale.

Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 111 – Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 112 – Esposizioni sulla pubblica via

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Il responsabile comunale incaricato la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Art. 113 – Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività, che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o del vicinato.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

Art. 114 – Atti contrari alla sicurezza

Salvo quanto previsto dal precedente Titolo II del presente regolamento, nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell'Autorità comunale fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà pubblica o equiparata.

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

E' parimenti vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione o di altri servizi pubblici e della segnaletica stradale, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato giocare con oggetti o con animali, e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

E' parimenti vietato l'uso di pattini a rotelle e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

A tutela dell'incolumità delle persone, sul suolo pubblico adibito alla circolazione di veicoli e pedoni, in particolare in corrispondenza degli incroci, curve o altri ambiti urbani con circolazione veicolare intensa, è assolutamente vietato soffermarsi ad offrire servizi, merci o chiedere elemosina. E' altresì vietato mendicare nelle vicinanze od in corrispondenza di luoghi di culto, monumenti o di uffici pubblici.

La Polizia Locale diffiderà il trasgressore ad allontanarsi ed in caso di rifiuto disporrà l'allontanamento coattivo.

Sono ammesse le raccolte di fondi e simili per finalità religiose, politiche e sociali con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia.

E' in ogni caso vietato esercitare costrizioni e molestie sul pubblico.

Art. 115 – Custodia di fanciulli e persone incapaci

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci, per età o malattia, di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

E' altresì vietato impiegare dette persone o mostrare malformazioni per raccogliere elemosina.

Art. 116 – Atti contro la decenza e la moralità

In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale.

E' altresì vietato il nuoto ed il bagno fuori dei luoghi che saranno stabiliti dal Comune.

E' vietato soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danni ai servizi igienici pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano.

E' pure vietato allontanarsi dai servizi igienici e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Art. 117 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati nelle ore notturne. Ove non vengano illuminati dovranno essere chiusi durante l'orario stabilito dall'Autorità Comunale.

Art. 118 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento, con esclusione dei cortei funebri.

L'avviso dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione. Nella comunicazione dovranno essere indicati i nominativi degli organizzatori e del personale addetto al servizio d'ordine.

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la viabilità comunale.

É vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 119 – Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto. L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Locale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

La ditta assuntrice del servizio di trasporto funebre dovrà disporre l'accompagnamento del corteo mediante proprio personale posto in testata del corteo medesimo. Il personale dell'impresa funebre dovrà indossare una decorosa divisa.

Art. 120 – Trasporto pubblico

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico, anche soltanto transitanti sul territorio comunale, è vietato:

1. fumare nelle vetture;
2. gettare cose od oggetti dalle vetture;
3. salire o scendere quando la vettura è in moto;
4. salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
5. salire quando la vettura sia segnalata completa;
6. parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
7. insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
8. occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
9. sputare all'interno e fuori delle vetture;
10. portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
11. essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;

12. cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
13. distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
14. mendicare.

Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi agli appositi sostegni o altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
- 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri richiedendo, all'occorrenza, l'ausilio della Polizia Municipale;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Sui mezzi pubblici, se è ammesso, il trasporto dei cani o di animali dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) ogni viaggiatore può portare con sé solo un cane, sia esso un cane da guida o da caccia o di piccole dimensioni (cagnolino). Il cane deve essere munito di museruola a panierino e di guinzaglio. Su ogni vettura è ammesso un numero massimo di due cani. Mentre i cani guida sono ammessi gratuitamente purché accompagnino un cieco munito di tessera che dà diritto all'accompagnatore, per tutti gli altri cani dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore;
- b) il cane da caccia deve essere tenuto al guinzaglio dal cacciatore e portato verso l'uscita, in maniera da non ingombrare il passaggio; il cagnolino deve essere tenuto in braccio, ed in modo che non arrechi disturbo ai passeggeri;
- c) i cani guida e i cagnolini sono ammessi in vettura senza limitazioni di orario; l'ammissione dei cani da caccia è limitata dall'inizio del servizio fino alle ore 08.00 e dalle ore 19.00 fino al termine del servizio.

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso di valido documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogniqualvolta ne venga richiesto.

La Polizia Locale supporterà il personale in servizio sulle vetture pubbliche nel far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo.

Art. 121 – Carovane di nomadi – divieto di campeggio

Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri, roulotte o baracconi per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. La sosta dei medesimi, qualora autorizzata, potrà essere consentita solo alla periferia della città e negli spazi che saranno appositamente indicati dall'Autorità Comunale.

I nomadi, nei loro accampamenti, dovranno evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica decenza. Tuttavia, se la presenza, di dette persone possa essere pregiudizievole per la tutela dell'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico - sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, senza essere iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unicamente alle proprie cose.

Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'Autorità di P.S., sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva l'eventuale denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice Penale.

Senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sul territorio comunale è vietata ogni forma di campeggio od attendamento.

Art. 122 – Variazioni anagrafiche

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita con altre per motivi diversi da quelli del comma precedente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari, entro 48 ore, è obbligato a darne comunicazione al Comune.

Art. 123 – Uso di contrassegni del Comune

Senza autorizzazione è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere associazioni, esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IX - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 124 – Norme generali

Le norme del presente Titolo, si applicano in modo residuale a leggi o regolamenti speciali e di rango superiore che disciplinano la materia.

Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale. Quindi come luogo di fabbricazione si intende anche un deposito, con o senza smercio di prodotti, nonché i luoghi di attività che producono servizi.

Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Art. 125 – Esercizio di mestieri ambulanti

Nessuno può esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio Comunale, senza aver assolto agli obblighi relativi al pagamento del tributo, quando dovuto, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.

TITOLO X - ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 126 – Principi

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale ed eventuali norme contenute in programmazioni o specifici regolamenti di settore.

Chiunque esercita il commercio al dettaglio, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione o somministrazione deve essere in grado di dimostrare la liceità dell'attività esercitata mediante l'esibizione degli eventuali atti di autorizzazione, nulla osta o comunicazioni previsti dalla normativa vigente.

Le persone diverse dai titolari ed addette all'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione, in occasione di controlli, devono essere in grado di dimostrare il loro rapporto giuridico o di dipendenza che li collega al titolare.

Chiunque esercita il commercio all'ingrosso, attivando depositi, magazzini o simili, deve comunicare l'inizio attività con le modalità previste dalle norme vigenti. I locali devono rispettare i requisiti urbanistici, igienico-sanitario e di sicurezza per la pubblica incolumità. L'attività non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Anche gli artigiani iscritti all'albo, gli imprenditori e produttori agricoli che esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione sono soggetti alle comunicazioni di cui al comma precedente per quanto riguarda l'attivazione di depositi e magazzini.

Art. 127 – Disposizioni comuni all'attività

Coloro che esercitano un'attività di vendita o somministrazione, nelle sue diverse forme, non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la prestazione, secondo l'ordine della richiesta e nelle quantità richieste dai consumatori, a chi ne corrisponda il dovuto prezzo. E' fatta salva l'azione giudiziaria in sede civile da parte dell'acquirente.

Gli stessi esercenti non possono inoltre occultare od accaparrare merci in modo alcuno, fatte salve le sanzioni penali vigenti in materia.

Le attività devono essere esercitate in osservanza degli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto di coordinamento.

Il pane deve essere venduto a peso.

Nei punti di vendita il pane deve essere conservato, al riparo dalla polvere e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente puliti e con tanti scomparti separati quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

La consegna del pane e di altri alimenti al domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri preconfezionati, chiusi in negozio e trasportati con appositi contenitori puliti. Quando il trasporto di alimenti avviene con l'utilizzo di veicoli destinati a tale scopo, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale corrispondente alla vigente normativa.

Per quanto attiene all'obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita, i commercianti dovranno attenersi alle disposizioni legislative vigenti

Coloro che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi chiusi hanno inoltre l'obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco il peso e la qualità della merce in esso contenuta.

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto o vendute usando strumenti metrici conformi e sottoposti alle verifiche periodiche secondo la normativa vigente in materia e che dovranno essere sempre puliti e collocati in luogo ben visibile ai compratori.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Gli esercenti l'attività il commercio tramite distributori automatici devono preventivamente comunicare l'installazione dei distributori aggiunti alla comunicazione iniziale di attività.

Art. 128 – Requisiti dei locali e banchi di vendita

Il commercio in ogni sua forma deve essere esercitato in locali e con attrezzature riconosciuti igienicamente ed urbanisticamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che vi si effettua, e dovrà essere provvisto unicamente dei generi contemplati nell'autorizzazione commerciale.

L'Autorità Comunale potrà sempre proibire l'installazione di impianti commerciali complementari o su aree pubbliche, qualora non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, o per ogni ragione di pubblico interesse.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio, inoltre, nei negozi alimentari, non possono accedervi animali.

E' sempre vietato posare a terra anche momentaneamente merci o contenitori con generi commestibili.

Art. 129 – Requisiti dei locali e aree esterne di somministrazione

I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere tenuti puliti costantemente ed illuminati adeguatamente nelle ore in cui sono aperti al pubblico.

Nei locali non possono essere eseguite operazioni o tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorosi o antigienici.

L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme sanitarie. I titolari, ove non sussistano le condizioni richieste, dovranno provvedere conformemente entro il termine stabilito dall'Autorità comunale.

Le aree esterne da adibire alla somministrazione dovranno essere autorizzate ed approntate nel pieno rispetto della protezione dell'inquinamento degli alimenti da parte di agenti inquinanti e della sicurezza degli avventori.

Oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento di Igiene, la somministrazione, di alimenti o bevande anche a base di estratti e di aromi, devono rispondere ai requisiti di legge, essere conservati con le modalità atte al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche; le bevande devono essere diluite solo al momento dell'impiego con acqua potabile, gassata o minerale.

I prodotti in vendita devono essere protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti.

In particolare:

- 1) le acque minerali e le bevande gassate devono essere conservate nei recipienti originali, che vanno tenuti chiusi fino al momento della vendita e della mescita, al riparo dalla viva luce e lontane da sorgenti di calore. Una volta iniziate, le bottiglie devono essere tappate e mantenute refrigerate o adeguatamente conservate;
- 2) il latte e derivati devono essere conservati rigorosamente alle temperature previste dalla normativa vigente e all'interno del frigorifero. È ammessa la tenuta per ogni banco di un solo contenitore di latte aperto per uso estemporaneo da riporre in frigorifero dopo l'uso;
- 3) le bibite, a base di spremuta di frutta o frullati consistenti in emulsioni di polpa di frutta mescolata a latte o ad altri liquidi e a ghiaccio, devono essere preparate, alla presenza del cliente, con prodotti maturi e ben lavati, latte pastorizzato o sterilizzato, ghiaccio per uso alimentare e con appositi apparecchi che evitino il contatto delle mani con le bevande;

- 4) la pasticceria, i dolci, i panini, i tramezzini e simili, nonché ogni prodotto venduto senza l'originaria confezione, devono essere protetti da ogni possibile inquinamento, a seconda del tipo di alimento, in contenitori di vetro o mezzo simile oppure vetrine refrigerate, presi con pinze o altri idonei strumenti;
- 5) i preparati di pasticceria, gastronomia, gelateria e simili, devono avere l'indicazione degli ingredienti.;

Art. 130 – Artigiani e mestieri ambulanti

L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni di propria produzione, oltre all'osservanza di norme speciali che ne regolano l'attività, è soggetto alle norme del presente regolamento previste per l'occupazione e l'uso dei posteggi e per l'esercizio del commercio itinerante.

L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma ambulante deve svolgersi in osservanza all'orario stabilito nell'atto di coordinamento degli orari adottato dal comune.

Art. 131 – Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono inoltre invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo.

Sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 132 – Osservanza delle norme igieniche sanitarie

Fatta salva l'osservanza del vigente regolamento comunale d'igiene, le attività commerciali e di somministrazione in ogni loro modo esercitate devono corrispondere alle seguenti prescrizioni:

1. i banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia e decoro;
2. in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo; è consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio;
3. tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita;
4. per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammessa l'esposizione negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
5. l'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico. Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce;
6. i salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli di protezione dalle mosche, e dovrà essere garantita la catena del freddo.
7. i salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita;
8. l'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
9. è vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

TITOLO XI - QUIETE PUBBLICA

Art. 133 – Norme ed orari per le attività rumorose

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale ed eventuali norme contenute in programmazioni o specifici regolamenti di settore.

Chi esercita un'arte, mestiere od industria, nonché attività rumorose, insalubri od incomode, e chiunque voglia attivare laboratori, depositi o cantieri edili, oltre all'osservanza delle norme di legge, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività sono limitate al rispetto del seguente orario:

- dalle ore 7,30 alle ore 19,30 di tutti i giorni compresi domenicali e festivi.;

Eventuali deroghe o limitazioni sono concesse dal Sindaco, tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona.

Le lavorazioni notturne o a ciclo continuo dovranno essere preventivamente autorizzate e dovranno comunque contenere il rumore esterno entro i parametri più restrittivi di rumore notturno stabiliti da norme legislative o dal piano comunale di zonizzazione acustica. Chi intende iniziare o subentrare in una delle predette attività dovrà farne domanda all'Ufficio preposto che potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure imporre speciali prescrizioni, come previsto nel vigente Piano di Zonizzazione acustica.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitino le attività di cui al primo comma del presente articolo e creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione, entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione del Piano di Zonizzazione acustica ed apportare, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Detto termine potrà essere prorogato quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

E' sempre facoltà del Sindaco vietare o subordinare a speciali cautele le attività suddette, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata nelle stanze da letto e nei locali di soggiorno delle abitazioni vicine superi i limiti previsti dalla legge.

Potranno comunque essere ammesse le attività artigianali svolte nei locali di abitazione e pertinenze relative dal titolare, quando siano a conduzione esclusivamente familiare e compatibili con il concetto di residenza, purché non comportino installazione di attrezzature o macchinari che possano costituire pregiudizio alla quiete pubblica o privata.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della consistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli esercizi o mestieri stessi.

Nella zona urbana è sempre vietato l'impianto di seghe circolari o meccaniche per il taglio della legna.

Art. 134 – Impianti produttivi e macchinari installati nelle vicinanze di abitazioni

L'impianto di esercizi produttivi con macchine azionate da motori, nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione o nei medesimi, è di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dall'Ufficio preposto.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000, comprendente una zona entro un raggio di non meno di 100 metri intorno al fabbricato o al terreno

occupato dal richiedente, e dovrà, pure, essere corredata da disegni in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo e le dimensioni di ingombro, nonché il numero, il tipo e la potenza dei motori.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti, per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

L'autorizzazione suddetta è concessa fatti salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal piano di zonizzazione acustica o dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria, nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con le altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare flessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenuto conto della ubicazione, rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Anche alle attività previste dal presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 135 – Misure preventive

Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non potranno essere concesse se non saranno adottate le misure di prevenzione antincendio, d'igiene del lavoro ed altre contemplate da leggi e regolamenti generali e locali, nonché le altre che l'autorità Comunale ritenesse necessarie alla tutela della pubblica quiete.

Tali autorizzazioni, salvo diversa disposizione del piano di zonizzazione acustica, non potranno essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, ospedali, case di cura, chiese, quando riguardino attività che possano causare molestia a causa della loro speciale natura.

I servizi tecnici comunali possono procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni dei locali ove si svolgono le attività di cui agli articoli precedenti e dei macchinari ivi contenuti.

Art. 136 – Attività temporanee

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dal Comune anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili comportanti lavori di:

- demolizione;
- scavi e sbancamenti con volumi superiori a mc. 1.000;
- fresatura in parete;
- utilizzo di motoseghe o seghe elettriche;
- utilizzo battipali;

sono autorizzate soltanto nei giorni feriali, ma sono comunque vietate:

- dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle 12,00 alle 15,00, nel periodo dell'ora legale;
- dalle ore 7,30 alle ore 8.30 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00, nel periodo di ora solare.

Dette limitazioni orarie non operano nei confronti di cantieri stradali per interventi di pubblico servizio e per i mezzi del servizio di nettezza urbana ed in ogni caso di pubblico interesse.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Art. 137 – Rumori in case di abitazione

Salve le disposizioni penali vigenti in materia, è vietato produrre nelle abitazioni private rumore o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo al vicinato.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radiofonici, radiotelevisivi e simili. Dalle ore 22 alle ore 6 i suddetti apparecchi potranno essere usati solo a condizione che non propaghino alcun rumore al di fuori delle abitazioni in cui sono installati.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 8,30 alle ore 19,00, salvo quando diversamente previsto dei regolamenti condominiali.

Previa diffida, la Polizia Locale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.

Art. 138 – Uso di segnalazioni acustiche

Tenute presenti le disposizioni a tutela della quiete pubblica, sono in genere vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi ad intensità non eccessiva, specie nelle località non periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai. In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19 alle ore 7,30 per i mesi da ottobre ad aprile e dalle ore 20 alle ore 7 per il rimanente periodo dell'anno.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Art. 139 – Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

In particolare, per i rivenditori ambulanti di giornali sarà soltanto premessa la pura annunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente, del titolo dei giornali in vendita.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia Locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

Art. 140 – Rumori fastidiosi

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in gruppo, tanto di giorno che di notte, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei locali pubblici e simili, che siano percepibili all'esterno, dalle ore 22 alle ore 7.

E' vietato ai conducenti di veicoli di utilizzare impianti di diffusione sonora ad alto volume udibile in modo rilevante all'esterno del veicolo. E' parimenti vietato provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese o in prossimità dell'abitato, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili. E' assolutamente vietato il preriscaldamento di motori e l'uso dello scappamento libero o manomesso durante la circolazione nella zona urbana.

Art. 141 – Locali pubblici

Le sale da ballo, i cinema ed i locali pubblici devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, la quale concede la loro apertura solo quando venga dimostrato l'osservanza dei limiti acustici di zona mediante l'adozione delle migliori tecniche di contenimento acustico mirate anche alla tutela degli avventori.

Art. 142 – Vendita di strumenti musicali e sonori

La dimostrazione per la vendita di strumenti musicali, di apparecchi radio, televisori, grammofoni e simili, può avvenire a condizione però che il suono degli apparecchi sia sempre tenuto a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 143 – Carico e scarico di merci

Le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc., devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. E comunque in osservanza di eventuali orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale anche in ragione dell'uso urbanistico prevalente della zona.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 144 – Suono delle campane

Il suono delle campane, il cui abuso è sempre vietato, è consentito in qualunque ora per segnalare casi di pericolo o allarme.

Nell'uso quotidiano non è consentito dalle ore 21 alle ore 6 e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti con Decreto Vescovile

Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

TITOLO XII - POLIZIA RURALE

PRINCIPI GENERALI

Art. 145 – Ambito di applicazione

Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale ed eventuali norme contenute in programmazioni o specifici regolamenti di settore.

Il presente titolo disciplina l'attività rurale ed il relativo servizio di polizia per tutto il territorio Comunale in qualunque destinazione urbanistica l'attività sia esercitata .

Art. 146 – Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio come sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità. L'adozione delle norme del presente titolo hanno lo scopo di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti del territorio.

Art. 147 – Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali e agenti di polizia locale. Inoltre tale servizio può essere svolto, su incarico specifico del Sindaco che ne definisce il ruolo, da personale comunale appositamente individuato e/ o dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del corpo forestale dello Stato, della Regione e delle guardie ecologiche provinciali.

Art. 148 – La proprietà fondiaria

Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla Legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto suscettibili di danno.

E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo per l'esercizio della pesca come previsto dalle disposizioni del codice civile.

E' vietato l'ingresso, senza necessità, nel fondo altrui. Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano altresì le sanzioni penali.

FABBRICATI E CORTILI

Art. 149 – Fabbricati rurali

Per "casa rurale" si intende l'edificio destinato all'unica abitazione del conduttore dell' azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all' attività, deve risiedere nell' ambito territoriale dell' azienda stessa o, in alternativa, l'edificio - insistente sempre nell'ambito territoriale dell' azienda - nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati.

I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento edilizio ed il Regolamento locale di igiene riservano alle abitazioni residenziali.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti

secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene.

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Art. 150 - Prevenzioni antincendio

Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi.

In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a fienili e ricovero o deposito di materiali infiammabili.

Sono altresì soggetti alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi i depositi di sostanze esplodenti e infiammabili per uso agricolo.

Art. 151 - Scolo e stillicidio

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere adeguato pendio, regolato in modo da permettere il rapido e completo allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti, delle acque d'uso domestico provenienti da pozzi, cisterne ecc..

Lo scolo delle acque provenienti dagli edifici rurali, descritto nel comma precedente, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel successivo titolo "*Fossi e manufatti per le acque*" del presente regolamento.

Art. 152 - Stalle e concimaie

Le stalle devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scolì.

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di concimaie o letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili, devono avere un muretto perimetrale di altezza fuori terra non inferiore ad un metro e devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili, con pozzetti a tenuta per i liquidi ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.

Le concimaie e/o letamai, devono essere collocati a valle e lontani da corsi d'acqua e dal punto di captazione dei pozzi o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile. Devono inoltre essere ubicate ad una distanza dalle abitazioni di almeno 50 metri e, comunque, tale da non recare molestie al vicinato.

Non è assolutamente possibile raccogliere o accumulare il letame al di fuori delle concimaie.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia anche in riferimento agli allevamenti.

Art. 153 - Impiego di liquami e residui solidi urbani negli orti familiari

E' assolutamente proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi o qualsiasi altra coltura con acque luride di qualsiasi provenienza. E' altresì assolutamente vietato spargere sul terreno, o interrare, liquami o residui solidi urbani.

Art. 154 - Cani

I cani da guardia degli edifici rurali siti in prossimità di strade di pubblico passaggio, non possono essere lasciati liberi, ma devono essere adeguatamente custoditi all' interno delle proprietà, in modo da non costituire pericolo per coloro che si trovino a transitare nelle vicinanze.

I proprietari di cani devono garantire che essi siano adeguatamente governati, in modo da non recare nocumento al vicinato.

In deroga alle disposizioni del presente regolamento in materia di custodia dei cani nei luoghi pubblici, l'attività dei cani da pastore impegnati per la guardia delle greggi, o del pascolo dei bovini, dovrà essere oggetto di informazione per il pubblico, mediante l'affissione di cartelli da installare nei pressi dei fondi interessati al pascolo, indicanti la presenza di cani in libertà.

TUTELA DELLE STRADE

Art. 155 – Fasce di rispetto in rettilineo, nelle intersezioni e curve di raggio superiore ai 250 m., fuori dal centro abitato

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dal centro abitato è vietato:

- aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive, piantagioni o recinzioni se non in osservanza alle seguenti distanze rispetto al confine della proprietà stradale:
 1. gli alberi devono essere piantati ad una distanza pari alla massima altezza che l'esemplare potrà raggiungere a completamento del ciclo vegetativo, con un minimo di m. 6 da osservarsi anche per le essenze più basse;
 2. dovendosi piantare pioppi, tale distanza non potrà essere inferiore a m. 20 anche se si intendesse potare o capitozzare periodicamente gli stessi;
 3. le siepi di altezza non superiore a m. 1 devono distare almeno 1 m. dal confine stradale, mentre le siepi e le colture più alte di m. 1 (mais) devono essere tenute a distanza non inferiore a m. 3 dal confine della strada.

In corrispondenza di incroci a raso, vanno conservate aree minime di visibilità (triangolari) nelle quali non sono ammesse le colture e le siepi predette. In questi triangoli, le cui dimensioni variano in relazione al tipo di coltura praticata, i due lati paralleli alle strade formanti l'incrocio, devono avere lunghezza pari al triplo della distanza dal confine stradale richiesta per la coltura da piantarsi, mentre il terzo lato è ovviamente quello congiungente i punti estremi dei precedenti due lati.

Art. 156 – Fasce di rispetto nelle curve di raggio inferiore ai 250 m. fuori dal centro abitato

Fuori dal centro abitato, all'interno delle curve di raggio inferiore o uguale a m. 250, si deve osservare, fuori dalla proprietà stradale, una fascia di rispetto nella quale è vietata ogni deposito. Tale zona è delimitata da una parte dal confine stradale, e dall'altra dalla corda congiungente i due punti di tangenza dalla curva.

All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto valide in rettilineo.

Art. 157 - Manutenzione ed uso

E' fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali e interpoderali di:

- mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, rimuovere dalla medesima ramaglie o alberi caduti per effetto di intemperie o altre cause.
- tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
- mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaimento;
- mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque;

- conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

Quando sorge la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade oggetto del presente articolo, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

La necessità di spese o di manodopera, viene concordata dalla maggioranza dei proprietari che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà.

Alla manutenzione delle strade interpoderali e delle strade vicinali che non siano state individuate come "pubbliche", provvedono i proprietari in misura proporzionale alle dimensioni dei terreni di proprietà di ciascuno serviti dalle strade stesse.

Su tutte le strade vicinali e interpoderali e boschive e loro pertinenze è vietato scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiale di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualsiasi natura. E' inoltre vietato:

- esercitare il fuoristrada con qualsiasi tipo di veicolo non agricolo;
- danneggiare strade e fossi scolatori con aratri e simili ;
- all'uscita delle strade vicinali e interpoderali e boschive, portare fango sulle strade comunali con le ruote delle macchine agricole.

Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune, è vietato depositare materiali, fare depositi ed ingombri sulle strade pubbliche vicinali ed interpoderali in modo da pregiudicarne il transito alterandone le forme e le dimensioni delle stesse. E' inoltre vietata qualsiasi conduzione a strascico di materiale che possa danneggiarne il sedime stradale.

FOSSI E MANUFATTI PER LE ACQUE

Art. 158 - Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti

I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni legislative in materia di tutela delle acque con particolare riferimento alle norme in materia di acque destinate alla alimentazione umana.

I proprietari dei terreni nei quali sono state realizzate opere di stabilizzazione e controllo dei versanti (per frane o smottamenti), sono tenuti a concordare con il Comune le modalità di controllo dei manufatti.

Art. 159 - Distanze per fossi, canali

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Art. 160 - Regimazione delle acque

I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque

pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante.

Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio sotterraneo che richiedono forzatamente uno sbocco a valle, è preferibile scegliere tale sbocco in modo da non provocare erosione localizzata, previo consenso da parte di eventuale altro proprietario interessato, in ogni modo qualora le opere di drenaggio debbano attraversare l'altrui proprietà, ne occorre il preventivo consenso.

Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (a meno che non lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell'opera di scolo, o di drenaggio, o di regimazione delle acque.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Art. 161 - Spurgo e pulizia di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e, quindi, di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli stessi proprietari provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombinature e i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.

In caso di trascuratezza ed inadempienza, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, a sue spese, ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Art. 162 - Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale, impediscono la libera visuale. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o, comunque, soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che - a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo - vi si sia accumulato.

In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Art. 163 - Acque pubbliche

E' vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto o materiale inerte (anche semplici pietre) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione del Comune (per il reticolo idrico minore) o della Regione (per il reticolo idrico principale).

E' altresì vietata la distruzione della vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua.

In ogni caso sono fatte salve le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al reticolo idrico minore.

ATTRAVERSAMENTI E RISPETTO DEI FONDI

Art. 164 - Passaggio pedonale sui fondi privati

È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma di legge eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall' art. 843 del c.c.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Art. 165 - Passaggio con mezzi.

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto.

Art. 166- Passaggio su fondi comunali

Chiunque abbia la necessità di transitare su terreni demaniali di proprietà comunale è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dai precedenti articoli 210 e 211.

E' vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune, senza apposita autorizzazione.

Art. 167 - Sentieri panoramici o ambientali

La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici o ambientali per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dal servizio comunale competente, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.

Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere sempre preventivamente autorizzato per iscritto dall' avente diritto.

Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (e le relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

Art. 168 - Sciami di api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo specifico alle disposizioni del codice civile., gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

Art. 169 - Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia locale o di polizia giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di polizia rurale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di terzi.

Con il limite delle prescrizioni di cui alle leggi regionali, è permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi possono vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile.

Art. 170 - Controllo su appropriazione di prodotti

Qualora gli agenti di polizia locale o gli incaricati del servizio di polizia rurale sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, devono provvedere agli accertamenti del caso, dando corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

IL PASCOLO

Art. 171 - Transito degli armenti e delle greggi

Fermo restando quanto prescritto dal nuovo Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione animali, i conduttori che debbano percorrere le strade dei centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade. La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano su strade devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta capi e da non meno di due per un numero superiore.

I guardiani sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori ad un numero di cinquanta con opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione veicolare.

Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo VII del presente regolamento, le greggi e le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade, sulle piazze o aree pubbliche.

I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono prendere preventivi accordi con gli uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transumare trasmettendo in tempo utile la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.

La sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame di qualunque sorta sul territorio comunale, deve essere comunicata all'ufficio comunale competente.

Art. 172 - Pascolo

Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.

Il pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato. Il personale di cui sopra vigilerà che il bestiame non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone.

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 173 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, è possibile previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

Art. 174 - Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 175 - Bestiame a soccida

Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida, deve informarne l'Ufficio comunale competente, denunciando la specie e il numero dei capi presi da utilizzare per l'accrescimento.

ATTIVITÀ AGRICOLE

Art. 176 - Principi generali

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché osservi norme e prescrizioni in materia.

Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco adotta i provvedimenti atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Art. 177 - Allevamenti

Per quanto concerne l'allevamento di animali occorre far riferimento alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e degli strumenti urbanistici.

Art. 178 - Lavorazioni del terreno

I conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche o, comunque, soggette a pubblico transito, non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare l'operazione in modo da formare una intatta e solida capezzagna che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada" i fossi e qualsiasi opera, manufatto o piantagione (siepi o altro) che si trova lungo la strada.

Per quanto riguarda terreni a frutteto od a vigneto, si stabilisce che la capezzagna sia di almeno 3 metri.

Le fasce di rispetto, o capezzagne, devono essere misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.

Coloro che debbano provvedere all'impianto di nuovi frutteti o vigneti, o al reimpianto degli esistenti su

appezzamenti situati lungo strade statali, provinciali, comunali o, comunque, di pubblico transito, devono rispettare la distanza minima di 3 metri tra il fondo coltivato ed il ciglio stradale.

Anche a prescindere da operazioni di reimpianto, coloro che coltivano frutteti o vigneti a distanza inferiore ai suddetti limiti, devono arretrare la coltivazione entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in modo da rispettare tale limite.

Art. 179 – Piantagioni

La distanza dai confini dei fondi per piantare alberi, siepi e arbusti è quella determinata dal codice civile che vengono qui riassunte:

1. cinque metri per gli alberi di alto fusto (pioppi, pini, cipressi, olmi, castagni, querce, noci) ;
2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (sono reputati tali quelli il cui fusto, sotto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami) ;
3. mezzo metro per le siepi vive, gli arbusti, le viti, le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo ;
4. nessuna distanza se sul confine esiste un muro di cinta divisorio purché l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.

Art. 180 – Fondi incolti

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.

I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità; inoltre devono essere bonificati da erbe infestanti e comunque dichiarate pubblicamente dannose alla salute.

Art. 181 – Condotta delle acque

L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale da non dare luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque lanciate con irroratori a pioggia.

E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque pubbliche, consorziali o demaniali senza le previste autorizzazioni degli Enti proprietari o concessionari.

Gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente alle strade sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime curando la manutenzione dei canali e sorvegliandone i livelli.

I proprietari dei fondi devono, in caso di necessità, pulire adeguatamente i fossi e curare le sponde e gli argini che servono di contenimento alle acque in modo da evitarne la fuoriuscita.

Art. 182 - Erosione superficiale delle acque

I proprietari ed i conduttori di fondi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia rischio di erosione con trasporto di terreno verso valle, devono adoperarsi per evitare danno alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione, alternativamente o cumulativamente, di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e ad effettuarne la regolare e sistematica manutenzione, in modo tale da garantirne il perfetto stato di funzionalità. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati anche nel caso di lavori di scasso.

Qualsiasi danno arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà addebitato al trasgressore (o inadempiente).

Art. 183 – Uso di prodotti fitosanitari e concimazioni chimiche

L'uso dei prodotti fitosanitari e le concimazioni con prodotti chimici devono avvenire nel pieno rispetto delle norme specifiche dettate dal regolamento d'igiene e dalle leggi speciali che disciplinano la materia.

Durante l'utilizzo di questi prodotti devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad escludere qualsiasi molestia e ad impedire la dispersione del prodotto nei fondi limitrofi e/o in modo aeriforme evitando l'uso nelle giornate ventose.

Lo smaltimento delle confezioni contenenti il prodotto deve avvenire nei modi stabiliti dalla legislazione di settore, utilizzando gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

MALATTIE E DIFESA DELLE PIANTE

Art. 184 - Difesa contro le malattie delle piante

Nella evenienza di comparsa di malattie delle piante (biotiche e/o abiotiche) dannose alle colture agricole, il Comune, d'intesa con i competenti uffici provinciali, regionali e, eventualmente ministeriali, impartisce, di volta in volta, disposizioni atte alla difesa efficace delle colture ed al contenimento dei possibili rischi per la salute umana e di inquinamento ambientale.

Art. 185 - Danni da deriva

Nell'eventualità di danni da deriva causati da qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici, degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere opportuno indennizzo, come previsto dalle norme vigenti.

Art. 186 - Informativa per trattamenti in corso

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze tossiche debbono segnalare adeguatamente l'area oggetto dell'intervento, informando i terzi dei rischi connessi.

Art. 187 - Contenitori di sostanze antiparassitarie

E' proibito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Gli stessi dovranno essere regolarmente smaltiti come previsto dalla legge vigente in materia.

Art. 188 - Residui di coltivazioni

Al fine di evitare la propagazione della "nottua" e della "piralide del mais", i tutoli e residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Art. 189 - Organismi geneticamente modificati (OGM)

Nel rispetto dei principi di precauzione è vietato l'utilizzo di OGM sull'intero territorio comunale, in attesa della messa a punto di idonei protocolli di sicurezza che, sulla base degli indirizzi comunitari, dispongano la valutazione su scala locale dei rischi relativi al loro impiego sia sulle coltivazioni, sia sul bestiame eventualmente nutrito con cibo ottenuto da sistemi agrari liberi di utilizzare OGM.

MALATTIE DEL BESTIAME E TRASPORTO DEL LETAME

Art. 190 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e all'ASL competente per territorio, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo,

compresa fra quelle indicate nell' articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria 08.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 del 05.06.1954 dell'alto commissario per l'igiene e la sanità.

La morte di qualsiasi animale deve essere denunciata al Comune, in forma scritta.

Art. 191 - Malattie contagiose

Nel casi di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari o conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Art. 192 - Animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria.

Art. 193 - Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro.

E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

E' predisposta autonomamente dalla A.S.L. la periodica verifica di risanamento delle stalle secondo la legislazione sanitaria vigente.

Art. 194 - Trasporto del letame

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo dei pozzi neri, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento locale d'igiene.

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi a solida tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni o costruzioni in genere ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

Per quanto riguarda lo stoccaggio nelle concimaie, si rimanda al precedente articolo 193.

VINCOLI FORESTALI E PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

Art. 195 - Abbattimento alberi

E' vietato abbattere alberi d'alto fusto, di particolare pregio, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza preventiva autorizzazione del Comune e se necessaria della Provincia.

Il taglio deve essere eseguito in modo da risultare inclinato ed il più vicino possibile al colletto. Le ramaglie devono essere raccolte a mucchi e poste a non meno di 15 metri da strade e canali.

L'apertura di nuovi tracciati nelle aree boscate è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune e della Provincia per gli aspetti ambientali, edili ed idrogeologici.

E' necessario, nell' eseguire tagli o disboscamenti, lasciare sempre un congruo numero di matricine a

copertura dell' area boscata utilizzata.

il Corpo Forestale dello Stato provvede al controllo ed alla regolarità dei tagli, in base alla L.R. 28.10.2004, n. 27 ed eventuali successive modificazioni.

E' vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

Art. 196 - Prevenzione incendi boschivi

È vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

E' vietata l'accensione di fuochi o l'incendio diffuso di materiale vegetale (stoppie, sarmenti, residui di coltivazioni, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati, ed in prossimità di case, stalle, fienili, pagliai e qualsiasi struttura o manufatto possa esserne intaccato.

In qualsiasi caso i fuochi dovranno essere tenuti a distanza di almeno 100 metri dalle strutture e luoghi suddetti, dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione delle stoppie dopo il 15 agosto e con le seguenti modalità:

- Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di m. 100 dalle abitazioni, stalle, fienili, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.
- Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa.
- Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti.

In ogni caso di accensioni di fuochi, ancorché autorizzati, non dovranno essere arrecati fastidi con emissioni di fumo e/o odori di combustione.

TITOLO XIII - PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 197 – Oggetto

Il presente titolo disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e a tutti i regolamenti comunali.

Art. 198 – Applicazione della legge 689/81

Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si applicano i principi generali di cui alla sezione I, del capo I, della legge 689/81.

Le sanzioni da applicarsi alle violazioni di ordinanze, di disposizioni comunali, di prescrizioni amministrative e regolamenti comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative previste da specifiche leggi, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 689/81, dovranno essere determinate dentro i seguenti limiti minimo e massimo con un rapporto decuplo tra minimo e massimo stabilito:

- violazioni alle ordinanze, alle disposizioni e prescrizioni da € 25,00 a € 500,00;
- violazione alle disposizioni dei regolamenti comunali da € 50,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/81, in caso di reiterazione, possono essere previste anche delle sanzioni accessorie limitative dell'esercizio di attività.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla sezione II, del capo I, della legge 689/81.

Per il pagamento delle sanzioni determinate dai provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'agente accertatore.

Art. 199 – Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Titolo sono di indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti e provvedimenti comunali ed assume vigenza dal momento dell'esecutività del presente regolamento.

Qualora non diversamente indicato nei singoli regolamenti, l'autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco che disporrà per gli atti conseguenti.

Per quanto concerne le violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e regolamenti comunali vigenti, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le rispettive sanzioni si intendono aggiornate nell'entità prevista dal precedente articolo 211 ed il personale individuato ai sensi dell'articolo 109, del DLgs 267/2000, è incaricato di disporre l'avvio della revisione di tutti i provvedimenti di competenza.

TITOLO XIV - SANZIONI

Art. 200 – Accertamento

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, sono accertate dagli appartenenti alla polizia locale, dagli accertatori amministrativi appositamente nominati dall'amministrazione comunale, dal sindaco e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Gli scritti difensivi indirizzati al Sindaco devono essere inoltrati al comando di polizia locale ed il trasgressore può chiedere di essere sentito dal Sindaco.

Il comando di polizia locale, ricevuti gli atti e tenuto conto della determinazione del Sindaco, mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare oppure adotterà provvedimento di archiviazione.

Art. 201 – Sanzioni accessorie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla violazione commessa.

In caso di inadempienza, l'autorità comunale, ricorrendone gli estremi, provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Quando il fatto abbia recato danno a terzi o al comune, oltre all'applicazione della sanzione, dovrà essere previsto il relativo risarcimento dei danni.

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie consegue di diritto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 202 – Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme di legge vigenti.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'autorità amministrativa competente a ricevere gli scritti difensivi.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente codice di procedura penale.

Art. 203 – determinazione delle sanzioni

In riferimento all'articolo 199 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali vigenti che disciplinano le diverse materie, per le violazioni alle norme amministrative contenute nel presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

Titolo I - Disposizioni generali

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo € 50,00 e nel max di € 300,00

Titolo II - Uso del suolo pubblico

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel max di € 500,00

Le violazioni alle prescrizioni o condizioni fissate nella concessione o autorizzazione sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel max di € 300,00.

Titolo III - Regole per la gestione dell'area feste

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo € 100,00 e nel max di € 500,00.

Titolo IV – Pubblicità ed affissioni

Le violazioni alle norme inerenti la pubblicità sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e max di € 500,00.

Le violazioni inerenti le affissioni sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel max di € 300,00.

Titolo V - Decoro cittadino

Gli articoli 55,61,62,68, sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 100,00.

Gli articoli 58,59, 63,64,65,67, sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

Gli articoli 56,57, 60,66,69, sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Articolo 70 sanzionato con in relazione al particolare allarme sociale provocato dal comportamento tenuto da coloro che contattano soggetti dediti al meretricio o che concordano prestazioni sessuali sulla pubblica via stabile in € 500,00 il pagamento in misura ridotta per il trasgressore (somma determinata in ragione del comma 2 art. 16 della Legge 689/81, così come rinnovellato dall'art. 6 bis del decreto Legge 23 maggio 2008, nr. 92 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, nr. 125, consente alla Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga a quanto ordinariamente previsto dal primo comma dello stesso art. 16 della Legge 24 novembre 1981, nr. 689).

Titolo VI –Nettezza pubblica

Gli articoli 71,72,75,79, sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 150,00.

Gli articoli 73,74,77,78,83 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

Gli articoli 76,80,81,82 sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo VII – Detenzione e circolazione degli animali

Gli articoli 91 e 92 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 150,00.

Gli articoli 85,87, 96,97 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

Gli articoli 84,86,88,89,93,94,95, sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo VIII – Norme di sicurezza

Gli articoli 117,118,119,120,122 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 150,00.

Gli articoli 103,104,108,112,113,114 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

Gli articoli 99,100,101,102,105,106,107,109,110,111,115,116,121,123 sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo IX – Attività produttive

Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo X –Attività commerciali

Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo XI - Quietè pubblica

Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo XII - Polizia Rurale

Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

In caso di reiterazione le suddette violazioni si applicano in misura raddoppiata.

L'inosservanza delle disposizioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente sanzionate, sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 150,00.

Le prescrizioni impartite o aggiunte dall'amministrazione comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente sanzionate, sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

L'inosservanza delle diffide, ordinanze e delle ingiunzioni emanate dall'amministrazione comunale, sono sanzionate nel minimo di € 150,00 e nel massimo di € 500,00.

La mancata esecuzione delle sanzioni accessorie eventualmente disposte sono eseguite d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Art. 204 – Sospensione dei titoli

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di un atto abilitativo del comune, sarà inflitta la sospensione della validità nei casi seguenti:

- a) per reiterata o recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per inosservanza delle ordinanze emanate dall'amministrazione comunale inerenti sia le disposizioni regolamentari che la procedura sanzionatoria,
- c) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti alla violazione;
- d) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 90. Essa si protrarrà fino a quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

TITOLO XV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 205- Disposizioni finali

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla autorità comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli agenti di polizia locale, nonché, dai funzionari delle aziende regionali - unità sanitarie locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 206 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni ed approvazioni di legge ed abroga i regolamenti, le ordinanze, le prescrizioni, le disposizioni, i manifesti e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo che con esso contrastino, salve le espresse deroghe contenute nei suoi articoli e, comunque, tutte le fattispecie previste come reati dal codice penale vigente.

Art. 207 – Modifiche del regolamento

Eventuali modifiche parziali e/o aggiornamenti al presente Regolamento potranno essere adottate con atto della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5
del 31.3.2016

Il Sindaco
Casali dr. Giuseppe

Il Segretario Generale
Agazzi dr.ssa Alessandra

Pubblicato all'albo pretorio dal 18.4.2016 al 02.05.2016

Il Segretario Generale
Agazzi dr.ssa Alessandra

